

### **CARLO GAVAZZI SpA**

Via Milano 13, I - 20045 Lainate (MI) - Tel. +39 02 93176.1 Fax +39 02 93176.301/2/3 (uff. vendite) - 02 93176403 (amministrazione) Internet: http:// www.gavazziautomation.com



### CARLO GAVAZZI S.P.A.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

(APPROVAZIONE 20.06.2014)

(AGGIORNAMENTO 19.06.2015)

(AGGIORNAMENTO 09.06.2021)

(AGGIORNAMENTO 23.06.2023)



### INDICE PARTE GENERALE

DE	DEFINIZIONI			
1.	IL DE	CRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231	pag. 6	
	1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a		
		carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	pag. 6	
	1.2	Sanzioni	pag. 20	
	1.3	Delitti tentati e delitti commessi all'estero	pag. 22	
	1.4	Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato		
		di idoneità del giudice	pag. 23	
	1.5	L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e		
		controllo quale possibile esimente della responsabilità		
		amministrativa	pag. 24	
	1.6	Le Linee Guida di riferimento	pag. 25	
2.	ADO	ZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA'	pag. 28	
	2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	pag. 28	
	2.2	Funzione del Modello	pag. 29	
	2.3	La metodologia adottata per la costruzione del Modello	pag. 30	
	2.4	Le Aree a Rischio di Carlo Gavazzi S.p.A.	pag. 31	
	2.5	Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in		
		funzione delle diverse ipotesi di Reato	pag. 36	
	2.6	Modifiche e integrazioni del Modello	pag. 38	
3.	L'OR	pag. 38		
	3.1	Identificazione dell'OdV	pag. 38	
	3.2	Funzione e poteri dell'OdV	pag. 41	



7. (WI		NZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE	pag. 53		
6.	VERIF	FICHE PERIODICHE	pag. 53		
	5.7	Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	pag. 52		
	5.6	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	pag. 51		
	5.5	Misure nei confronti dei Sindaci	pag. 51		
		Amministrazione	pag. 51		
	5.4	Misure nei confronti dei membri del Consiglio di			
	5.3	Misure nei confronti dei dirigenti	pag. 50		
	5.2	Sanzioni per i Dipendenti	pag. 48		
	5.1	Principi generali	pag. 48		
5.	SISTEMA DISCIPLINARE		pag. 48		
	4.5	Informativa ai Collaboratori Esterni	pag. 48		
	4.4	Selezione dei Collaboratori Esterni	pag. 47		
	4.3	Formazione del personale	pag. 47		
	4.2	Selezione del personale	pag. 47		
	4.1	La diffusione dei contenuti del Modello	pag. 46		
	E FOR	RMAZIONE	pag. 46		
4.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITA' DI SELEZIONE				
	3.4.3	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV	pag. 46		
	3.4.2	Obblighi di informativa relativa ad atti ufficiali	pag. 45		
		da parte di terzi	pag. 43		
	3.4.1	Segnalazioni all'OdV da parte di Esponenti Aziendali o			
	3.4	Flussi informativi nei confronti dell'OdV	pag. 43		
	3.3	Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali	pag. 43		





### **DEFINIZIONI**

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

**Aree a Rischio**: le aree di attività della Società (*vedi definizione*) nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati (*vedi definizione*).

**CCNL**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

CGS o la Società: Carlo Gavazzi S.p.A.

**Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

**Collaboratori Esterni**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori *(vedi definizione)*.

**Consulenti**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Destinatari**: gli Esponenti Aziendali (vedi definizione) e i Collaboratori Esterni.

**Dipendenti**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**D. Lgs. 231/01** o il **Decreto**: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società ed associazioni con o senza personalità giuridica.

**Esponenti Aziendali**: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i sindaci, i liquidatori e i Dipendenti della Società.



**Fornitori**: i fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Partner.

**Legge sul Diritto d'Autore:** Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

**Linee Guida**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottate da Confindustria, ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 2/4/2008.

**Modello o Modelli**: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/01.

**Organi Sociali**: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

**Organismo di Vigilanza o OdV**: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

**P.A.**: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

**Partner**: tutti i soggetti, che non rientrano nella definizione di Consulenti o Fornitori, legati alla Società da un rapporto di collaborazione contrattualmente regolato (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove da detto rapporto contrattuale scaturisca una forma di cooperazione con Carlo Gavazzi S.p.A. nell'ambito delle Aree a Rischio.

**Reato o Reati**: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

**TUF:** il D. Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (Pubblicato in G.U. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.), e successive modifiche.



### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

## 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. Inoltre il legislatore italiano ha ratificato, con legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (per il cui accertamento è competente il giudice penale) a carico degli Enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi:

(i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di



autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente medesimo;

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sub (i).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati specificamente indicati nel Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

Quanto alla tipologia dei Reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di Reati commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello
   Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio per un atto d'ufficio (artt. 318 - 320 cod. pen.);
- corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 - 320 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);



- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- induzione a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, relativo al reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" e precisamente alle seguenti condotte delittuose:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);



- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. 61/2002 e dall'art. 31 della Legge sulla Tutela del Risparmio sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);



- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-quater, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.);



- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali, rappresentate da tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
  - (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
  - (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:



- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Successivamente, l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al Decreto l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta e commercio di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25–sexies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico della Finanza ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187–quinquies che prevede una autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, come modificati, relativamente alle sanzioni, dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente:

abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF);



manipolazione del mercato (art. 187-ter del TUF).

In seguito, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto nell'art. 25-quater la nuova fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cod. pen.). La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, cagiona, in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi sessuali femminili o, comunque, una lesione agli stessi.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinguere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinguere di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);
- riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).



Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per effetto della delega al Governo contenuta nella Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", cui è stata data attuazione con il successivo D. Lgs. 81/2008 (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza"), in vigore dal 15 maggio 2008, è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-septies che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)
   commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In seguito, il D. Lgs. n. 231/07, e successive modificazioni apportate dal D.L. 112/2008, di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l' art. 25-octies, così come successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, no. 186 in tema di autoriciclaggio, che estende l'elenco dei Reati a:

ricettazione (art. 648 cod. pen.);



- riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e autoriciclaggio (art. 648-ter cod. pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.).

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/06, ora in parte abrogato). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti Reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Inoltre, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24–*bis* che estende l'elenco dei Reati a:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615–ter cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615–quater cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615– quinquies cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617–quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617–quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635–bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
   Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635–ter cod. pen.);



- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635–quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.
   635–quinquies cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-*ter* sui Reati di Criminalità Organizzata.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 cod.pen. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis cod.pen. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter cod.pen. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 cod.pen. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso l'applicazione della normativa del D. Lgs. 231/01 all'ambito dei Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto, altresì, all'interno dei Reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art. 25-bis del Decreto le fattispecie di "contraffazione,



alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (di seguito, i "delitti di contraffazione") e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha, inoltre, esteso la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto ai "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art. 25-novies) configurabili ogni qualvolta venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dagli articolo 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge sul Diritto d'Autore.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies sui Reati Ambientali. Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis cod.pen.).
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e



deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);

- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4
   Cod. Amb.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).



Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 no. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzione e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La norma ha introdotto nel Decreto il nuovo articolo 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha esteso la responsabilità dell'ente anche al delitto previsto dall'articolo 22, comma 12-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. "Legge Anticorruzione") è stato introdotto nel corpus del Decreto, l'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis relativo al reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c.. La Legge Anticorruzione ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l'integrale sostituzione dell'art. 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" con una nuova disposizione, oggi rubricata "Corruzione tra privati".

Si segnala, inoltre, che la Legge Europea 2017, in attuazione della Decisione Quadro 2008/913/GAI, finalizzata alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, ha inserito nel D. Lgs. 231 del 2001 l'articolo 25-terdecies relativo al reato di razzismo e xenofobia.

Inoltre, la legge 3 maggio 2019, n. 39, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, ha inserito nel corpo del Decreto l'art. 25-quaterdecies relativo ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa.

Di estrema rilevanza è la novità introdotta dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies relativo ai reati tributari.



Infine, con il D. Lgs. n. 75 del 14/07/2020, con il quale è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano la direttiva UE 2017/1371, è stato inserito inserito nel corpo del Decreto l'art. 25-sexiesdecies relativo ai reati di contrabbando.

### 1.2 Sanzioni

All'accertamento della responsabilità "amministrativa" a carico dell'Ente può far seguito l'applicazione di un regime sanzionatorio. Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.



In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività.
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1. l'Ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso:
  - da soggetti in posizione apicale, ovvero
  - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del Reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere



concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un Reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005).

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

### 1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da Reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei Reati indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la



realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, cod. pen..

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a Reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per Reati commessi all'estero sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del Reato presupposto della responsabilità dell'Ente.



L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del Reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del Reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i Reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

# 1.5 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, in relazione al suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevedono, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).



Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto:
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

É infine previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

### 1.6 Le Linee Guida di riferimento

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si fa riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, approvate dal Ministero della Giustizia, in prima stesura, in data 7 marzo 2002. Successivamente integrate da un'appendice contenente indicazioni specifiche sui reati societari, tali Linee Guida sono state oggetto di ulteriore modifica in considerazione dell'introduzione dei Reati di cui all'art. 25-septies e 25-octies del D. Lgs. 231/01. La relativa procedura ministeriale di valutazione d'idoneità si è definitivamente conclusa in data 7 aprile 2008 con l'approvazione della versione aggiornata delle stesse.



Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle Aree a Rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia astrattamente configurabile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Tale attività è supportata dall'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

### Per i reati dolosi:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

### Per i reati colposi:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio e sicurezza.



Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV. i cui principali requisiti siano:
  - autonomia ed indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno al gruppo soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
  - in ogni controllata sia istituito l'OdV;
  - sia possibile per l'OdV della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
  - i soggetti di cui si avvale l'OdV della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'OdV di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.



Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità della specifica struttura organizzativa di ciascuna società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

### 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA'

### 2.1 Obiettivi perseguito con l'adozione del Modello

CGS appartiene al Gruppo Carlo Gavazzi, che opera in tutto il mondo nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di componenti elettrici ed elettromeccanici di controllo per i mercati mondiali dell'automazione industriale, dell'automazione degli edifici e dell'energia.

La Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri Dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali nonché del Gruppo Carlo Gavazzi a cui appartiene, procedere all'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, così come in precedenza effettuato da altre società italiane del medesimo Gruppo Carlo Gavazzi.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – nonostante il carattere facoltativo della sua adozione – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire la commissione dei Reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 20 giugno 2014.



In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha affidato ad un organismo monocratico (composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

#### 2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa:
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.



Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- ⇒ la garanzia di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione nelle Aree a Rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni nella gestione dei singoli processi;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ l'individuazione anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Società - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la trasparenza e documentazione dei controlli sui comportamenti aziendali, nonché sul funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della Società delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

### 2.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello



La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei Reati in linea con le disposizioni di cui al Decreto nonché dall'analisi dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle altre società italiane del Gruppo Gavazzi.

La prima fase di tale attività è consistita in un preventivo esame della documentazione della Società (statuto, organigramma, etc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave (es. Amministratore Delegato, Direttore Finanziario, Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione) mirata all'individuazione e comprensione dei processi sensibili nell'ambito delle Aree a Rischio e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

L'obiettivo di questa prima fase è consistito nell'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità vi sia il rischio potenziale di commissione dei Reati.

Sulla base delle Aree di Rischio individuate, delle procedure e dei controlli già adottati dalla Società, nonché delle previsioni e delle finalità del Decreto, sono state individuate le azioni di miglioramento delle procedure interne vigenti al momento dell'analisi svolta ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo specifico per CGS.

### 2.4 Le Aree a Rischio di CGS

Dall'analisi dei rischi condotta da CGS ai fini del D. Lgs. 231/01 è emerso che le Aree a Rischio allo stato riguardano principalmente:

- i) i Reati commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ii) i Reati societari;
- iii) i Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- iv) i Reati in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro;



- v) i Reati informatici e Reati in violazione del Diritto d'Autore;
- vi) i Reati Ambientali;
- vii) i Reati di Criminalità Organizzata;
- viii) i Reati contro l'industria e il commercio;
- ix) il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari;
- x) il Reato di Corruzione Privata;
- xi) i Reati Tributari.

Gli altri Reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 appaiono solo astrattamente e non concretamente configurabili e, a seguito dell'effettuazione delle interviste con le persone chiave della società e della verifica delle prassi aziendali invalse nella stessa, non sono emerse Aree a Rischio che possano riguardare dette fattispecie di Reato.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/01:

i) Aree a Rischio nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che CGS intrattiene con la Pubblica Amministrazione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- gestione dei rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenza in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego;
- gestione rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di licenze o provvedimenti autorizzativi;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);



- partecipazione a gare d'appalto indette da organismi pubblici italiani o comunitari;
- gestione del contenzioso civile/penale/amministrativo;
- selezione/assunzione/gestione delle risorse umane;
- gestione Agenti e Consulenti Esterni.
- ii) Aree a Rischio nella gestione della Società (Reati societari)
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato);
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società e al Gruppo;
- tutela del capitale sociale;
- attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, 1° comma, cod.civ..
- iii) Aree a Rischio in relazione ai Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- rapporti con i Collaboratori Esterni a livello nazionale e trasnazionale;
- relazioni con controparti, diverse dai Collaboratori Esterni con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo della propria attività;
- flussi finanziari in entrata;
- gestione dei rapporti con società del gruppo, anche estere.



- iv) Aree a Rischio in relazione ai Reati in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro
- tutte le aree aziendali di attività dove possono concretamente verificarsi i fattori di rischio generali, cosi come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato da CGS.
- v) Aree a Rischio in relazione ai Reati Informatici e Reati in violazione del Diritto d'Autore
- utilizzo improprio del sistema informatico di CGS
- vi) Aree a Rischio in relazione ai Reati Ambientali
- scarichi "industriali";
- smaltimento e trasporto dei rifiuti di CGS da parte di terzi fornitori;
- classificazione dei rifiuti e deposito degli stessi presso il luogo di produzione;
- abbandono di rifiuti pericolosi nei locali di CGS.
- (vii) Aree a rischio in relazione ai Reati di Criminalità Organizzata
- Con riferimento ai Reati Associativi in generale:
  - i. attività di selezione del personale;
  - ii. attività di selezione dei Fornitori in Italia e all'estero e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
  - iii. attività di investimento e accordi di *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti in Italia ed all'estero.
- Con specifico riferimento ai Reati Tributari:
  - i. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
  - ii. predisposizione delle dichiarazioni fiscali;



- iii. conservazione delle scritture contabili (e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione);
- iv. gestione degli adempimenti fiscali di Gruppo.
- Con specifico riferimento alla Truffa Contrattuale:
  - i. attività connesse allo sviluppo di prodotti e offerte commerciali e alla predisposizione dei contratti con i clienti;
- (viii) Aree a rischio in relazione ai Reati contro l'industria e il commercio
  - i. commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti della CGS (nuovi ovvero già esistenti) e relativa informativa ai clienti;
  - ii. assunzione di nuovi dipendenti.
- (ix) Aree a rischio in relazione al Reato di impiego di cittadini di paese terzi irregolari
  - i. assunzione di nuovi dipendenti.
- (x) Aree a rischio in relazione al Reato di Corruzione Privata
  - i. gestione del processo di acquisizione di nuova clientela;
  - ii. gestione della clientela acquisita;
  - iii. partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- iv. rispetto della concorrenza;
- v. selezione dei fornitori.
- (xi) Aree a rischio in relazione ai Reati Tributari
  - i. gestione fatturazione;
  - ii. gestione amministrativa;
  - iii. gestione di attività collegate ad import ed export;



- iv. gestione fornitori;
- v. gestione acquisti;
- vi. attività di gestione del personale.

Si rinvia alle rispettive Parti Speciali per una più dettagliata descrizione delle Aree a Rischio sopra elencate.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività aziendale – potranno essere ricomprese nell'elenco delle Aree a Rischio.

# 2.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "Parte Generale" e da dieci "Parti Speciali".

La prima parte speciale, denominata "Parte Speciale 1 – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i Reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda parte, denominata "Parte Speciale 2 – Reati Societari", trova applicazione per le tipologie di Reati indicati all'art. 25-ter del Decreto, ossia per i Reati Societari.

La terza parte, denominata "Parte Speciale 3 – Reati di Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", trova applicazione per le tipologie di Reati indicati all'art. 25-octies del Decreto, commessi sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.



La quarta parte, denominata "Parte Speciale 4 – Reati di Omicidio Colposo e Lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 25-septies del Decreto, ossia per i Reati citati.

La quinta parte, denominata "Parte Speciale 5 – Reati Informatici e Reati in violazione del Diritto d'Autore", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 24-bis e 25-nonies del Decreto, ossia, rispettivamente per i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati, posti in essere da soggetti facenti parte dell'organizzazione della Società e i reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

La sesta parte, denominata "Parte Speciale 6 – Reati Ambientali", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 25-undecies del Decreto,.

La settima parte, denominata "Parte Speciale 7 – Reati di Criminalità Organizzata", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 24-ter del Decreto.

La ottava parte, denominata "Parte Speciale 8 – Reati contro l'industria e il commercio", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 25-bis 1 del Decreto.

La nona parte – denominata "Parte Speciale 9 – Reato di Impiego di Cittadini Irregolari" trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. 25-duodecies.

La decima parte – denominata "Parte Speciale 10 – Reati di Corruzione Privata", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati indicati all'art. l'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis.



La undicesima, ed ultima, parte - denominata "Parte Speciale 11 – Reati Tributari", trova applicazione per le tipologie di Reati indicati all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, ossia per i Reati Tributari.

E' demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello in una successiva fase, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto e che presentino un rischio di essere potenzialmente commesse nell'esercizio dell'attività della Società.

# 2.6 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (ex art. 6 c. I lett. a del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le eventuali proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV della Società, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole direzioni.

E' attribuito all'Amministratore Delegato il potere di effettuare integrazioni al Modello.

Le suddette variazioni dovranno essere in ogni caso sottoposte annualmente al Consiglio di Amministrazione che potrà procedere con la successiva attività di ratifica.

# 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

#### 3.1 Identificazione dell'OdV



In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale, all'art. 6, lett. b, pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento – e considerando le dimensioni della Società, il Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2012 ha deciso che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura monocratica. I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui l'OdV sarà stato ricostituito.

I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

#### A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;



 infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti, anche esterni, con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dell'OdV sono forniti adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei Reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituiscono, altresì, motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV l'essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in CGS, o in Società controllate o collegate, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza, nonché l'essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

L'OdV nella sua composizione collegiale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

Ai fini di garantire l'assoluta indipendenza dell'OdV, la revoca dello stesso può avvenire solo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:



- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, così come descritti nel successivo paragrafo 3.2;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la revoca dell'incarico di un singolo componente dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero OdV, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il singolo componente dell'OdV sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di uno dei Reati di cui al Decreto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- il caso di assenza ingiustificata per più di 2 (due) volte consecutive alle riunioni dell'Odv, segnalata da alcuno dei membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

#### 3.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV della Società è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto ed astrattamente ipotizzabili in capo alla Società;
- ii. sulla idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;



iii. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su un piano prettamente operativo, è affidato all'OdV della Società il compito di:

- richiedere ed acquisire le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati;
- ii. condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- iii. definire e promuovere le iniziative per la diffusione a tutti i livelli della Società dei contenuti del Modello, fornendo, ove richiesto, chiarimenti in ordine al significato ed alla applicazione delle sue previsioni e proponendo, ove ritenuto necessario, l'organizzazione di corsi di formazione per tutti i Dipendenti;
- iv. coordinarsi con i responsabili di direzione (anche attraverso apposite riunioni) per un più efficace monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, all'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali circostanze connesse allo svolgimento dell'attività che possano esporre la Società al rischio di Reato:
- v. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- vi. verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle prescrizioni di cui al Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;



vii. formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, affinché venga assicurata la sua effettiva indipendenza.

# 3.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

Sono assegnate all'OdV della Società due linee di reporting:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale con gli organismi di vertice costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito a:

- eventuali irregolarità nel funzionamento del Modello; o
- opportunità di predisporre nuove Parti Speciali relative a Reati di nuova introduzione o a Reati già inseriti nel Decreto ma per i quali sia sorto un rischio di potenziale commissione in virtù di nuovi settori di operatività della Società.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di CGS dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello nell'ambito della Società.

#### 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

# 3.4.1 Segnalazioni all'OdV da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. d) del Decreto nel Modello devono essere previsti specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.



L'obbligo di un flusso informativo strutturato è, infatti, concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie per l'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività delle Aree a Rischio.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV avrà, dunque, per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di Reati o il compimento di atti diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di Reati.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da assumere al riguardo, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni all'OdV dovranno essere presentate in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.



L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è istituito un "canale informativo dedicato", mediante un apposito sistema di posta elettronica, che sarà comunicato a tutti i Destinatari del presente Modello (odv@[•].it).

I Collaboratori Esterni, per quanto riguarda l'attività svolta con la Società, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della Società secondo quanto contrattualmente definito.

# 3.4.2 Obblighi di informativa relativa ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e/o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per taluno dei Reati previsti dal Decreto:
- i rapporti o le segnalazioni effettuati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e delle disposizioni del presente Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;



- copia delle comunicazioni trasmesse alla Consob, attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la Società oggetto di certificazione;
- copia delle segnalazioni operazioni sospette fatte in riferimento agli adempimenti di legge in materia di antiriciclaggio ai sensi del disposto al D. Lgs.231/2007 e sue successive modifiche e integrazioni introdotte con il D.M. 141/2006 (ed attuate con il D.M. 60/2007);
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengono sullo stesso;
- la struttura organizzativa della Società ed eventuali modifiche che intervengono sulla stessa.

#### 3.4.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV

Ogni informazione, segnalazione e *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

# 4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITA' DI SELEZIONE E FORMAZIONE

#### 4.1 La diffusione dei contenuti del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

In particolare, l'obiettivo della Società è di estendere la divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello a tutti i Destinatari, rientrando in tale definizione non solo gli Esponenti della Società, ma anche tutti gli altri Collaboratori.



Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui la stessa si rivolge, l'informazione relativa ai contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni operative che sono tenuti a rispettare.

A tal fine, i contenuti ed i principi del Modello saranno portati a conoscenza di tutti gli Esponenti della Società ed i Collaboratori mediante pubblicazione sul sito Internet e/o nella partizione di rete comune a tutti gli Esponenti Aziendali.

#### 4.2 Selezione del personale

L'OdV della Società, in coordinamento con la struttura interna, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

# 4.3 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal l'OdV e sarà articolata mediante l'effettuazione delle seguenti attività: seminario iniziale, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento periodico; email periodiche di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in azienda.

In aggiunta a tali attività, con cadenza almeno annuale, l'OdV può proporre ulteriori piani di formazione per il personale, che prevedono interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, nonché delle specifiche Aree a Rischio nelle quali essi operano; ai fini dell'attuazione di tali piani di formazione, l'OdV procederà, di volta in volta, alla verifica della qualità dei contenuti.

# 4.4 Selezione dei Collaboratori Esterni



Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del Presidente e/o dell' Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

#### 4.5 Informativa ai Collaboratori Esterni

Potranno essere, altresì, forniti ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

#### 5. SISTEMA DISCIPLINARE

#### 5.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

# 5.2 Sanzioni per i Dipendenti



I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, i provvedimenti disciplinari azionabili nei confronti dei Dipendenti, contemplati nel presente Modello in relazione alle categorie di fatti sanzionabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ("CCNL") applicati da CGS, e precisamente:

- i. richiamo verbale;
- ii. rimprovero scritto;
- iii. multa fino all'importo di tre ore di retribuzione di fatto, indicate nel CCNL di riferimento, calcolata sul minimo tabellare;
- iv. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nei limiti stabiliti nel CCNL di riferimento;
- v. licenziamento, per le cause previste nel CCNL applicato.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del CCNL di riferimento vigente, relative alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Con riferimento alle disposizioni del Modello, fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

 violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli,



ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati, anche se poi non effettivamente commessi;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dell'Amministratore Delegato.

### 5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti applicabile.



Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere decisa, a titolo ulteriormente sanzionatorio, una riduzione della parte di compenso variabile eventualmente spettante al dirigente.

#### 5.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione della Società, il quale prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, sulla base della valutazione della gravità della violazione, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (a titolo esemplificativo, proporre la revoca per giusta causa del consigliere che ha violato il Modello).

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il membro del Consiglio di Amministrazione condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, come sopra indicato.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti posti in essere dagli Amministratori in violazione del presente Modello.

#### 5.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

#### 5.6 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni



Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di taluno dei Reati contemplati dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dal comportamento del Collaboratore Esterno derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

# 5.7 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al componente dell'OdV che ha violato le prescrizioni del Modello e la conseguente nomina di un nuovo membro in sostituzione del primo, ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.



#### 6. VERIFICHE PERIODICHE

In ossequio a quanto descritto nel paragrafo 3.2, l'OdV redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linee generali, la propria attività di verifica e controllo.

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- ii. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri organi interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di Reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito di ciascuna verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzi le possibili carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

# 7. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello aziendale. Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del



codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. E' altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello e del Codice Etico.



# INDICE PARTE SPECIALE - 1

# DEFINIZIONI

DEI	DEFINIZIONI		
1.	REATI CONTRO LA P.A.		pag. 57
	1.1	Finalità	pag. 57
	1.2	Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A.	pag. 57
2.	AREI	E A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A.	pag. 69
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI		pag. 73
	3.1	Il sistema in linea generale	pag. 73
	3.2	Principi generali di comportamento	pag. 74
	3.3	Sistema di deleghe e procure	pag. 77
4.	PROCEDURE SPECIFICHE		pag. 78
5.	CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA		pag. 81



# **DEFINIZIONI**

Si rinvia alla definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 1.



#### 1. REATI CONTRO LA P.A.

#### 1.1 Finalità

La presente Parte Speciale - 1 si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di CGS, nonché dai suoi Collaboratori Esterni (Consulenti, Partner e Fornitori), come già definiti dalla Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale - 1 è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto nella stessa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale - 1 ha lo scopo di:

- individuare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali di CGS, i
   Collaboratori Esterni (Consulenti, Partner e Fornitori) sono chiamati ad
   osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità organizzative che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

# 1.2 Le fattispecie dei Reati nei rapporti con la P.A.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale - 1 si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati ed indicati nell'artt. 24 e 25 del Decreto, la cui realizzazione si può astrattamente ipotizzare con riferimento all'attività di CGS.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)



Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora, ad esempio, la Società trasmetta all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni, al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto, ovvero, sempre a titolo esemplificativo, vengano inviate ad enti previdenziali o ad amministrazioni locali comunicazioni contenenti dati falsi, ai fini dell'ottenimento di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del Reato, si precisa che (i) i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; (ii) i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; (iii) i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro con caratteristiche vantaggiose rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

La fattispecie di Reato in oggetto può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una



documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione
 Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi, comunque denominati, da parte dello Stato italiano, di un ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase esecutiva, tale fattispecie può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui sia stato richiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico in vista dell'assunzione presso la Società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali e, una volta conseguito l'importo erogato dalla P.A. a titolo di finanziamento, lo stesso non venga destinato alle suddette finalità.

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,



comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito alla fattispecie precedente (art. 316-bis cod. pen.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici eorgati dalla P.A., poiché il Reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di Reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e, conseguentemente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del Reato più grave di cui a quest'ultima disposizione.

A titolo esemplificativo, può considerarsi l'ipotesi in cui, a sostegno di una richiesta di contributi statali per l'acquisto di determinati macchinari industriali utili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, la Società alleghi fatture recanti l'indicazione di importi superiori al prezzo effettivo di ciascun macchinario.

• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento può avvenire sulla memoria di un elaboratore, sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del Reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo, integra la fattispecie di Reato in esame la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in



essere con un ente pubblico (qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'ente erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento stesso superiore a quello legittimamente ottenuto), ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357-358 e 322-bis cod. pen.)

Preliminare all'analisi delle fattispecie dei Reati di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti Reati.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Inoltre, ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Rientrano, pertanto, nell'ambito della definizione di *pubblico ufficiale* ovvero di *incaricato di un pubblico servizio*:

- i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;



- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e
- documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- 2. i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- 3. i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sovranazionali, di Stati esteri e di enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali, ad esempio, componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle sovrintendenze, ecc.);



- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio, funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, funzionari e dipendenti della Consob, ovvero della Banca d'Italia e altre Autorità di Vigilanza, funzionari e dipendenti degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio, notai, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono, tuttavia, nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, vale a dire tutte quelle attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità, ovvero che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica (ad esempio, l'operatore ecologico).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono, infatti, individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, bensì con riferimento alla natura dell'attività - rispettivamente, una pubblica funzione ovvero un pubblico servizio - svolta in concreto dal soggetto.

Anche un soggetto estraneo alla P.A. può, dunque, rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, qualora eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 cod. pen. (si considerino, a titolo esemplificativo, i dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-bis cod. pen. estende la punibilità dei Reati di corruzione e di concussione e di altri Reati contro la P.A. anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

• un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;



- un funzionario operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea o nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- un membro e/o un addetto a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- un membro delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

## Concussione (art. 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, come sopra definiti, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a procurare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovutegli.



Tale forma di Reato appare solo astrattamente configurabile in capo alla Società, in quanto la stessa non svolge attività qualificabili come attività di pubblico servizio.

Tuttavia, la fattispecie potrebbe ravvisarsi nella forma del concorso nel Reato: si consideri, a titolo esemplificativo, la condotta di un Dipendente che concorra consapevolmente alla realizzazione del Reato commesso da un pubblico ufficiale, accettando la richiesta di quest'ultimo di assumere presso la Società un suo familiare, quale contropartita a fronte della promessa della possibilità per la Società medesima di conoscere anticipatamente, per il tramite dello stesso pubblico ufficiale ed in ragione della sua funzione, i tempi di esecuzione dei controlli in azienda da parte dell'ispettorato del lavoro e di poterli condizionare.

• Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 320 cod. pen.)

Tale fattispecie di Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, una retribuzione in denaro o altra utilità che non gli è dovuta, per compiere un atto del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Inoltre, ai sensi dell'art. 321 cod. pen. le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio si applicano anche al soggetto che dà o promette la retribuzione in denaro o altra utilità.

La fattispecie in esame si configura, ad esempio, nel caso in cui, nel corso di un'ispezione tributaria, un Dipendente della Società concordi con il pubblico ufficiale un corrispettivo affinché quest'ultimo svolga il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.

Tale ipotesi di Reato si differenzia dal Reato di concussione di cui sopra, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio



reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

• Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 320 cod. pen.)

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, una retribuzione in denaro o altra utilità che non gli è dovuta, per omettere o ritardare atti del suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio si applicano anche al soggetto che dà o promette la retribuzione in denaro o altra utilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 319-bis cod. pen., è previsto un aumento della pena qualora la fattispecie di Reato in esame abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, ovvero la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tale fattispecie si configura, ad esempio, nel caso in cui il pubblico ufficiale concordi con un Esponente Aziendale un corrispettivo affinché il primo procrastini nel tempo l'evasione di una pratica di accertamento che potrebbe portare la comminazione di sanzioni amministrative per la Società medesima.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un



pubblico servizio (ad esempio, un magistrato, ovvero un cancelliere o altro funzionario).

Ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si applicano anche al soggetto che dà o promette la retribuzione in denaro o altra utilità.

Si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui, nell'ambito di un processo civile di cui la Società è parte, un Esponente Aziendale versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché, in violazione dei termini processuali di legge, quest'ultimo acconsenta al deposito fuori termine di memorie o produzioni documentali della difesa della Società per evitare che quest'ultima incorra in decadenze.

E' opportuno sottolineare che tale fattispecie può realizzarsi, qualora la condotta sia posta in essere al fine di ottenere un vantaggio per la Società, anche nel caso in cui quest'ultima non rivesta la qualità di parte nel procedimento.

# • Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a porre in essere un atto contrario ai doveri del suo ufficio, e tale offerta o promessa non venga accettata.

La fattispecie in esame può essere ravvisata nell'ipotesi in cui un Dipendente offra o prometta doni o regali ad un pubblico ufficiale affinché questi, ad esempio, ometta di denunciare all'autorità giudiziaria un'attività illecita posta in essere all'interno della Società

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)



Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Sono previste aggravanti di pena se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio ovvero se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art.
 377-bis cod. pen.)

L'Articolo 25-decies del Decreto, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e successivamente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo la fattispecie di reato relativa all'induzione a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria regolato dall'art. 377-bis del codice penale.

Il Reato in oggetto sanziona la condotta di colui il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante l'impiego della violenza o della minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere



dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Occorre precisare che la persona giuridica può essere sanzionata anche qualora il delitto di cui all'articolo 377-bis c.p. venisse realizzato con modalità transnazionale. Ed invero, la Legge n. 146/2006 stabilisce che "si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote laddove i reati di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (...) vengano realizzati in modalità transnazionali (...). Attualmente, quindi, il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. determina la responsabilità dell'ente, se commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto che abbia con la persona giuridica un rapporto qualificato, sia nel caso in cui venga commesso esclusivamente in ambito nazionale, sia che venga commesso in parte all'estero, alle condizioni stabilite dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/01, sia che venga realizzato con modalità transnazionale".

#### 2. AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A.

I Reati di cui alla presente Parte Speciale – 1 trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Nel già espresso intento della Società di perseguire la *best practice* nell'esercizio della propria attività operativa, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, così come sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte, ai fini della Parte Speciale – 1 del presente Modello, nelle attività di seguito indicate.



I. <u>Gestione dei rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società</u>

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti della Società, ad esempio, con le Autorità Amministrative, quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società stessa, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

II. <u>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego.</u>

Il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza l'interazione tra l'ente pubblico finanziatore e gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni e/o i Dipendenti, nonché all'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione del finanziamento o la possibile distrazione delle somme dallo scopo per cui vengono erogate.

III. <u>Espletamento di procedure e gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della P.A. per l'esercizio delle attività aziendali.</u>

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i Dipendenti della Società e i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e all'ipotetica situazione in cui certi comportamenti della P.A. vengano indirizzati al fine di ottenere o facilitare, ovvero rimuovere ostacoli per, l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.



# IV. Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).

Il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni, ovvero ad agevolare l'*iter* di perfezionamento delle autorizzazioni.

# V. <u>Partecipazione a gara d'appalto indette di organismi pubblici italiani o comunitari.</u>

Il rischio teorico è collegato alle fasi in cui si realizza l'interazione tra l'ente pubblico finanziatore e gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni e/o i Dipendenti, nonché all'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione della gara d'appalto nonché ad eventuali utilizzi distorti di tali iteraioni, finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

# VI. <u>Gestione del contenzioso civile/penale/amministrativo</u>

Il rischio teorico si riferisce alla gestione delle attività previste per la risoluzione di contenziosi nei quali la Società è coinvolta.

Le attività considerate riguardano i seguenti ambiti:

- contenziosi con dipendenti o afferenti l'area dei rapporti di lavoro (es. incidenti sul lavoro);
- altri contenziosi con soggetti privati (recupero crediti);
- 3. contenziosi tributari.

La Società si avvale tipicamente di Studi Legali esterni per la gestione dei contenziosi.



Nell'ambito di questa Area a rischio, una ipotesi di reati si potrebbe configurare, ad esempio, nel caso in cui un Esponente Aziendale della CGS (o un Dipendente) effettui un pagamento al cancelliere del Tribunale affinché velocizzi l'iter successivo all'emissione di un provvedimento giudiziario (comunicazioni, notificazioni, tassazione, etc) in un procedimento che vede coinvolta la Società, ovvero nel caso in cui si configuri un concorso da parte di un Esponente Aziendale e un Giudice per costringere l'avvocato difensore di una controparte di CGS ad omettere il compimento di atti difensivi.

## VII. Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane

Il rischio teorico si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).

Nell'ambito di questa Area a rischio, una ipotesi di reato si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, nel caso di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, un indebito vantaggio, quale potrebbe essere il rilascio in tempi celeri di un'autorizzazione da parte del Pubblico Ufficiale stesso.

## VIII. <u>Gestione Agenti</u>

Il rischio teorico si riferisce alle attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti.

Per la gestione delle vendite CGS si avvale di diversi Agenti organizzati tendenzialmente per area geografica di mercato di riferimento.



Il processo di gestione degli Agenti, di per sé, difficilmente potrebbe integrare uno dei retai di cui alla presente Parte Speciale 1. Tuttavia potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento, ad esempio, nel caso di pagamento in nero di una parte delle provvigioni dell'Agente, il quale rigira al Dipendente o all'Esponente Aziendale di CGS (che ha scelto l'Agente) una percentuale della somma pagata al fine di costituire dei fondi extracontabili con i quali effettuare la dazione di denaro ad un pubblico ufficiale che integra, ad esempio, il reato di corruzione.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'OdV, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, nonché dall'Amministratore Delegato purché ratificato dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente.

## 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

## 3.1 Il sistema in linea generale

Nell'esecuzione di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo paragrafo 3.3, gli Esponenti aziendali e i Dipendenti chiamati a collaborare con gli stessi – con riferimento alla rispettiva attività – in generale devono rispettare e conoscere tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

i. la procedure organizzativa volta a definire le modalità operative per la gestione del processo di approvvigionamento, la pianificazione degli acquisti, il controllo



delle forniture e le relative responsabilità (cfr. procedura CGSAcqFor del 22 aprile 2014 e successive integrazioni e modificazioni);

- ii. la procedura organizzativa vigente in materia di assegnazione delle forniture, con particolare riguardo al processo di selezione e valutazione dei Fornitori (cfr. procedura CGSAcqFor del 22 aprile 2014 e successive integrazioni e modificazioni);
- iii. le procedure informative per l'assunzione del personale (cfr. procedura SvPerAmmPer del 1 gennaio 2011 e successive integrazioni e modificazioni);
- iv. le procedure operative prescritte a tutela della rete aziendale e dell'utilizzo di internet nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (DPS).

#### 3.2 Principi generali di comportamento

I principi descritti nella presente Parte Speciale – 1 si applicano, in via diretta, ai Dipendenti, agli Esponenti Aziendali e agli Organi Sociali della Società e, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Collaboratori Esterni. Con riferimento a questi ultimi, deve essere resa nota l'adozione del Modello, nonché i principi di comportamento descritti nei documenti sopra richiamati, che risultano ad essi riferibili in relazione all'attività svolta, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà per loro un obbligo contrattuale.

In particolare, nell'espletamento delle attività rilevanti nelle Aree a Rischio, gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti, in via diretta, ed i Consulenti e i Partner, per il tramite di apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di



Reato rientranti tra quelle considerate nel precedente paragrafo 1.2 (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);

- 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è vietato in particolare:

- i. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- ii. offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non può essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e, in ogni caso, non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia, è opportuno richiedere sempre



l'autorizzazione anche da parte del proprio superiore gerarchico diretto, il quale potrà darne comunicazione informativa all'OdV.

Le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali;

- iii. accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello (ad esempio, assunzione di amici o parenti non professionalmente adeguati o seguendo procedure al di fuori di quelle normalmente poste in essere dalla Società);
- iv. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso contrattualmente pattuito, alle caratteristiche del rapporto di consulenza o partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale; con particolare riferimento agli Agenti, procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- v. riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla controprestazione dagli stessi eseguita;
- vi. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- vii. destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei principi sopra enunciati, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare, per quanto attiene



l'attribuzione di responsabilità e/o di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nell'ambito di tale sistema generale, gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre Società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) ragionevole separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto preposto al suo controllo;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; adeguato livello di formalizzazione:
- c) evitare che, ove esistenti, i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance palesemente irraggiungibili.

## 3.3 Sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni rilevanti nelle Aree a rischio) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.



Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai responsabili di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza vengono conferite delle procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Una procedura *ad hoc* disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei comportamenti elencati al precedente capitolo 3, i Destinatari devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte in relazione alle singole Aree a Rischio, come individuate nel precedente paragrafo 2.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia all'estero:



- a) ai Dipendenti, Organi Sociali e Collaboratori Esterni che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengono materialmente rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla medesima (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali, ovvero con clausola *ad hoc* nel relativo contratto per gli altri soggetti indicati). Ove necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- b) di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV;
- c) il reclutamento del personale avviene nel rispetto della prassi aziendale consolidata, con riferimento all'assunzione dei candidati prescelti:
  - tutte le assunzioni del personale che riveste la qualifica di impiegato vengono firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un altro amministratore;
  - II. tutte le assunzioni di personale che riveste la qualifica di dirigente vengono decise dal Consiglio di Amministrazione.
- i contratti tra la Società e i Collaboratori Esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- e) i Collaboratori Esterni devono essere selezionati nel rispetto delle relative procedure organizzative e il conseguente rapporto deve essere instaurato e disciplinato con contratto scritto;
- f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga



- all'instaurazione del rapporto di consulenza o di partnership) e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto medesimo;
- g) nei contratti con i Consulenti, i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse e/o penali);
- h) la scelta dei Consulenti, con particolare riferimento alla figura dell''Agente, deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con l'Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri dell'agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto di stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza della prestazione fornita dall'Agente;
- k) il contratto con l'Agente, che svolga anche funzioni di consulenza, deve prevedere un obbligo di reportistica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- eventuali anticipi provvigionali possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- m) nessun tipo di pagamento superiore ad Euro 1.000,00 può esser effettuato in contanti o in natura;
- n) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di concessioni autorizzazioni, licenze e denunce rivolte ad enti della P.A. devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri;



- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner, Consulenti o Fornitori, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- p) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 ed alle altre normative dallo stesso richiamate, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione aziendale coinvolta.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito della Società per lo svolgimento delle attività rilevanti nelle Aree a Rischio.

## 5. CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 3 Parte Generale) controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio dei Reati di cui alla presente Parte Speciale – 1, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, nell'ambito della verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie, può operare controlli *ex post* a campione sulla regolare amministrazione delle spese legate ad iniziative in materia di tutela dell'ambiente e sicurezza.



E', inoltre, compito dell'Organismo di Vigilanza della Società, sulla base di direttive emanate dall'OdV medesimo:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come sopra individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A;
  - Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente con il supporto delle altre funzioni competenti il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti individuati nell'ambito dell'organigramma aziendale;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, dagli Esponenti Aziendali, dai Dipendenti e/o da terzi ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



# INDICE PARTE SPECIALE - 2

DEFINIZIONI			pag. 84
1.	REATI SOCIETARI		pag. 85
	1.1	Finalità	pag. 85
	1.2	Le fattispecie dei reati societari	pag. 85
	1.2.1	Falsità in comunicazioni e relazioni	pag. 86
	1.2.2	Tutela penale del capitale sociale	pag. 89
	1.2.3	Tutela penale del regolare funzionamento della società	pag. 93
	1.2.4	Tutela penale delle funzioni di vigilanza	pag. 94
2.	AREE	A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	pag. 95
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI		pag. 98
	3.1	Il sistema in linea generale	pag. 98
	3.2	Principi generali di comportamento	pag. 99
4.	PROCEDURE SPECIFICHE		pag. 101
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		pag. 110



## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alla definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 2.



#### 1. REATI SOCIETARI

#### 1.1 Finalità

La presente Parte Speciale - 2 si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di CGS, nonché dai suoi Collaboratori Esterni (Consulenti, Partner e Fornitori), come già definiti dalla Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale - 2 è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto nella stessa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale - 2 ha lo scopo di:

- a) individuare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali di CGS, i Collaboratori Esterni (Consulenti, Partner e Fornitori) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità organizzative che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### 1.2 Le fattispecie dei Reati Societari

Sotto un profilo generale, si deve rilevare che – in virtù della sua natura di società a responsabilità limitata – non tutti i Reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto sono astrattamente configurabili in capo a CGS.

Atteso ciò, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei soli Reati astrattamente ipotizzabili, raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in quattro gruppi diversi, a seconda dei tipi di condotte integranti le fattispecie e delle aree di attività interessate dal rischio di commissione delle condotte medesime.



#### 1.2.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima fattispecie (art. 2621 cod. civ.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 cod. civ.) di natura delittuosa, è costruita come un reato di danno.

L'ipotesi di Reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% (cinque per cento) o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (un per cento). In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10% (dieci per cento) da quella corretta.

Nelle due ipotesi da ultimo menzionate – c.d. falso sottosoglia o penalmente non rilevante – al contravventore è comunque applicata la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e



delle imprese per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla direzione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

L'ipotesi di Reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti Reati si realizzano, dunque, (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo, in definitiva, rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del Reato ovvero di terzi.

#### Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione delle situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società:



- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
- il reato di cui all'articolo 2622 cod. civ. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del Reato sono gli Esponenti Aziendali.

La fattispecie in esame si configura, a titolo esemplificativo, nel caso di determinazione, da parte dei sindaci in collaborazione con gli Esponenti Aziendali, di poste valutative in bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (ad esempio, sopravalutazione o sottovalutazione dei crediti).

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

Il Reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

#### Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni:
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il Reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.



Sebbene i possibili autori di tale ipotesi di Reato siano i responsabili della società di revisione (reato proprio), i componenti degli Organi Sociali della Società e/o i Dipendenti della stessa possono, comunque, essere coinvolti a titolo di concorso. È, infatti, configurabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli Esponenti Aziendali o di altri soggetti della Società revisionata, qualora i medesimi abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Nonostante si tratti di un'ipotesi difficilmente realizzabile in pratica, la condotta criminosa in questione potrebbe ipotizzarsi nel caso in cui, ad esempio, un Esponente Aziendale collabori con la società di revisione in sede di valutazione dei cespiti patrimoniali in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una falsa situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soggetti destinatari delle relazioni della società di revisione.

#### 1.2.2 Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di Reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del Reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale possono rispondere del Reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Tale fattispecie di Reato si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di



un debito di un socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, realizzando, in pratica, una restituzione indebita del conferimento.

## • Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Le condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Come per la fattispecie sopra considerata, soggetti attivi del Reato sono gli amministratori. La legge, quindi, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale possono rispondere del Reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Tale Reato si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di Reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.



Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il Reato è estinto.

Soggetti attivi del Reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni o quote della controllante siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Una delle ipotesi in cui tale fattispecie di Reato può ravvisarsi è rappresentata dall'acquisto di quote emesse dalla Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

## Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di Reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si tratta quindi di un Reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

Il Reato è punibile a querela di parte e soggetti attivi sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Tale fattispecie può configurarsi, a titolo esemplificativo, con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, nel caso di esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della relativa autorizzazione da parte del Tribunale.

#### Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)



Tale ipotesi di Reato è integrata dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, cod. civ. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Tale fattispecie di Reato può ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi l'aumento (fittizio) di capitale sociale da liberarsi con un conferimento di beni sopravvalutati in misura rilevante.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di Reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o nell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). In tal caso, peraltro, sussiste a possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Tale fattispecie delittuosa, presupponendo lo stato di liquidazione della Società, è oggi solo astrattamente configurabile.



#### 1.2.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci si applica la reclusione sino a un anno.

Ai fini dell'inquadramento della fattispecie in esame, si fa presente che le sanzioni sono, inoltre, raddoppiate ove si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea; in tal caso il Reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai Dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli Organi Sociali o alla società di revisione.

Nell'ambito delle attività in una S.r.l., si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dall'art. 2476 cod. civ., che prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione;
- sulle attività di controllo del Collegio Sindacale previste dal codice civile e applicabili anche alla società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ., che prevedono il potere dei sindaci di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli



amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari:

- sulle attività delle società di revisione, ove nominata, ai sensi dell'art. 2477 cod.
   civ..
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il Reato è costruito come un reato comune, che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea, oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

## 1.2.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

 a) la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con



l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

b) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza (2° comma).

#### Si precisa che:

- 1. la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica ai ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- 2. la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi del Reato sono gli Esponenti Aziendali (e, nelle società quotate, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari).

Tale fattispecie di Reato può configurarsi, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle autorità pubbliche di vigilanza.

#### 2. AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

In relazione ai suddetti Reati e alle relative condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale - 2, le seguenti:

1. Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali).



Il rischio potenziale è insito nell'ipotetica alterazione o falsificazione dei dati registrati, così da fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

## 2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione ed i soci.

Trattandosi di rapporti con soggetti preposti allo svolgimento di specifiche funzioni di controllo, esercitando, per la loro qualità, le attività di controllo legittimamente ad essi attribuite (nel caso della società di revisione) ovvero riconosciute (nel caso dei soci e del Collegio Sindacale), il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione degli stessi.

# 3. Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società e al Gruppo

Il processo riguarda la gestione delle informazioni riservate afferenti la Società o il Gruppo di cui la stessa fa parte. Le informazioni riservate che potrebbero essere trasmesse all'esterno riguardano:

- la situazione economico finanziaria della Società o del Gruppo;
- le operazioni societarie straordinarie;
- l'attività di business della Società o del Gruppo (investimenti, ecc.).

Nell'ambito di tale Area a Rischio, potrebbero astrattamente perfezionarsi un ipotesi di reato, ad esempio, nel caso in cui taluno, all'interno della Società diffonda notizie false sulla Società (o sul Gruppo), tali da ingenerare un sensibile aumento del valore delle azioni di CGS.

4. Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci, delle quote sociali, della destinazione degli utili, nonché delle operazioni straordinarie.



Con riferimento alle operazioni che possono ledere l'integrità del capitale sociale della Società, il rischio potenziale è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso e/o a salvaguardia delle posizioni dei creditori sociali.

# 5. Gestione delle attività di preparazione delle riunioni assembleari e connesse allo svolgimento ed alla verbalizzazione delle stesse.

Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse. In particolare, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini di una data deliberazione assembleare su uno o più punti all'ordine del giorno e/o nel compimenti di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

# 6. Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Trattasi dei rapporti con le autorità di vigilanza in merito all'invio di dati e comunicazioni, ovvero al compimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ove il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva gestione degli stessi, ovvero nell'ambito di attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni e/o licenze.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione



della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, nonché dall'Amministratore Delegato purché ratificate dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente.

#### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

## 3.1 Il sistema in linea generale

Nell'esecuzione di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo paragrafo 3.2, gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti chiamati a collaborare con gli stessi – ciascuno con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale devono rispettare e conoscere tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- le regole di corporate governance adottate dalla Società;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e della semestrale;
- le istruzioni operative e le procedure adottate dalla Società in materia di pianificazione della contabilità generale e di contabilità industriale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo vigente.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello, nonché i principi di comportamento descritti nei documenti sopra richiamati, che risultano ad essi riferibili in relazione all'attività svolta, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà per loro un obbligo contrattuale.



## 3.2 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività rilevanti nelle Aree a Rischio, gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti, in via diretta, ed i Consulenti e i Partner, per il tramite di apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato applicabili alla Società, rientranti tra quelle considerate nel precedente paragrafo 1.2 (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- 5. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 6. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure organizzative interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi in genere una informazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;

In ordine a tal punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ii. omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



- iii. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle procedure organizzative adottate dalla Società in materia di certificazione delle informazioni di bilancio e di controlli contabili;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

In ordine a tal punto, è fatto divieto di:

- i. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli,
   al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possano essere distribuite per legge;
- iii. acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- iv. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- v. procedere, in ogni modo, a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- vi.ripartire i beni sociali tra i soci in una ipotetica fase di liquidazione prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- 8. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare:

In ordine a tal punto, è fatto divieto di:

i. tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi



fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;

- ii. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tal punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- ii. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- iii. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## 4. PROCEDURE SPECIFICHE



Ai fini dell'attuazione delle regole e dei comportamenti elencati al precedente capitolo 3, i Destinatari devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le modalità specifiche qui di seguito descritte in relazione alle singole Aree a Rischio, come individuate nel precedente paragrafo 2.

1. Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali)

I suddetti documenti devono essere redatti in modo tale da:

- determinare, con la dovuta chiarezza e completezza, i dati e le notizie che ciascuna unità operativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle unità operative responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati e informazioni all'unità operativa responsabile competente attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che comunicano tali dati e informazioni.

Ai fini della formazione del bilancio e delle relazioni e altre situazioni contabili infrannuali della CGS, i Destinatari sono tenuti a rispettare i seguenti principi:

- 1.A) il responsabile della funzione amministrativa della CGS:
  - a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa.



Sono elementi del sistema di controllo interno contabile:

- (i) le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- (ii) il risk assessment;
- (iii) la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
- (iv) il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
- b) rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali delle Società, nonché del bilancio consolidato di Gruppo apposita dichiarazione scritta attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa;
- c) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo e della relazione semestrale:
  - i. l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione



veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle altre Società del Gruppo;

- ii. che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società e delle altre Società del Gruppo unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti, ovvero che la relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui all'art. 154-ter, comma 4, del TUF.
- 1.B) Il Consiglio di Amministrazione della CGS vigila affinché il responsabile della funzione amministrativa della CGS, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.
- 1.C) Ai fini e nell'ambito dell'espletamento delle sue attribuzioni al il responsabile della funzione amministrativa della CGS sono garantite le seguenti circostanze e riconosciute le facoltà di seguito indicate:
  - ha una posizione di adeguato livello che gli assicuri l'autonomia e l'indipendenza necessarie per lo svolgimento del proprio incarico;
  - ha libero accesso ad ogni informazione all'interno sia della Società che delle Società del Gruppo;
  - dialoga periodicamente con gli Organi Sociali;
  - ha facoltà di approvare le procedure aziendali quando esse abbiano impatto sul bilancio civilistico e consolidato e sui documenti soggetti ad attestazione;



- partecipa alla definizione ed all'organizzazione dei sistemi informativi che abbiano impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- ha facoltà di proporre modifiche strutturali alle componenti del sistema di controlli interni considerate inadeguate;
- segnala al Consiglio di Amministrazione l'eventuale mancata attuazione delle procedure o dei processi ritenuti adeguati e suggerisce le possibili contromisure da adottare e le eventuali necessità di spesa per l'assolvimento dell'incarico;
- organizza un'adeguata struttura nell'ambito dell'area di attività assegnatagli, utilizzando le risorse disponibili e, ove necessario, richiedendo l'implementazione delle risorse medesime;
- utilizza i sistemi informativi e per il controllo di gestione;
- ha facoltà di avvalersi della funzione di Internal Audit al fine di individuare i processi di competenza rientranti nell'ambito dell'incarico.

Ad ulteriore integrazione delle procedure esistenti, è prevista l'effettuazione di un programma di informazione-formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle unità operative coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni, giuridiche e contabili, sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

# 2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione ed i soci.

Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di Reati Societari da parte degli Esponenti Aziendali e Dipendenti in concorso con la società di revisione, nell'ambito della gestione dei rapporti con quest'ultima, è fatto divieto di:



- attribuire alla società di revisione o ad altre società appartenenti alla medesima rete, alcuno dei seguenti servizi della Società:
  - i. tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
  - ii. progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
  - iii. servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
  - iv. servizi attuariali;
  - v. gestione esterna dei servizi di controllo interno;
  - vi. consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
  - vii. prestazione di difesa giudiziale;
  - viii. altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
- attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche negli Organi Sociali della Società, ovvero di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:
  - i. dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero
  - ii. dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.



# 3. Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società

Tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie, anche a mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti, devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la parità di accesso alle informazioni.

E' altresì fatto divieto di diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti – possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di strumenti finanziari.

Si raccomanda inoltre il rispetto dei seguenti principi:

- obblighi di riservatezza: occorre prevedere un obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione. Essi pertanto non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza.
- rapporti con la stampa e comunicazioni esterne: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia:
- rapporti con altri soggetti esterni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore.



E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura.

4. Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci, delle quote sociali, della destinazione degli utili, nonché delle operazioni straordinarie.

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società (acquisto e cessione di partecipazioni, trasformazioni, scissioni e fusioni), nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale medesimo (restituzione dei conferimenti, distribuzione degli utili, ecc.), devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali vigenti, secondo le quali devono essere sempre tenuti adeguatamente e tempestivamente informati sia il Chief Operation Officer sia l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società medesima, ovvero i soggetti da quest'ultimo appositamente delegati, affinché svolgano una compiuta valutazione degli effetti dell'operazione stessa.

5. Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Le attività relative alla predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e, in generale, alle istituzioni pubbliche devono essere svolte nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali esistenti, nonché a quelle ulteriori che si renderanno eventualmente necessarie in ragione della specificità delle stesse.

In particolare, massima attenzione è posta in merito:

alle segnalazioni periodiche alla autorità competenti per legge;



- all'invio a quest'ultime della documentazione prevista dalla legge o espressamente richiesta dall'autorità medesima;
- al comportamento da osservare nel corso di eventuali ispezioni.

In caso di accertamenti ispettivi svolti dalle autorità pubbliche di vigilanza, ad ulteriore integrazione delle procedure esistenti, deve essere assicurata una adeguata collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti. In particolare, di volta in volta, per ciascuna ispezione o verifica disposta dalle predette autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse funzioni aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile avrà, inoltre, il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle autorità pubblica di vigilanza, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

#### 6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati Societari in genere

Ad integrazione delle regole di *corporate governance* e delle procedure organizzative esistenti, è disposta l'attuazione dei seguenti presidi:

- attivazione di un programma di informazione-formazione periodica dei Destinatari del presente Modello sulle regole di corporate governance e sui Reati Societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e OdV al fine di consentire un controllo sull'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.



# 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap. 3 Parte Generale) controlli a campione sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei Reati Societari, diretti a verificare la corretta esecuzione delle stesse in conformità alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne vigenti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



# INDICE PARTE SPECIALE – 3

DEFINIZIONI	pag. 112
1. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	pag. 113
2. AREE A RISCHIO	pag. 118
3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag. 119
4. PROCEDURE SPECIFICHE 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni	pag. 121
nell'ambito delle Aree a Rischio	pag. 121
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 125



# **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale -3.



# 1. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto)

La presente Parte Speciale – 3 si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito, tutti ricompresi nella definizione "Reati di Riciclaggio"), di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Si consideri che con le nuove norme antiriciclaggio fissate dal Decreto Lgs. 231/2007 (di seguito il "Decreto Antiriciclaggio") e dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n° 133), sono state apportate nuove modifiche alle disposizioni vigenti in materia, sia in relazione all'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, sia con riferimento alla gestione di flussi finanziari. Come emerge dall'elencazione effettuata nell'art. 10 dal predetto Decreto Antiriciclaggio, la Società non figura tra i destinatari del medesimo; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio. Conseguentemente, l'art. 25-octies del Decreto può applicarsi alla Società.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare siano poste in essere nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono, dunque, qui di seguito brevemente descritti.

Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio.

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'autoriciclaggio, il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

i. punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia "legale", in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio.



- ii. impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.
- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il Reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri: ai fini della sussistenza del Reato, tali condotte devono essere poste in essere in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto).

Conviene specificare che non si richiede che il delitto rientri nel novero dei delitti contro il patrimonio o comunque lesivi del patrimonio, essendo punita la ricettazione di cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'acquisto viene inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente. La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa, dunque, dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento, infine, indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto.

La punibilità di ricettazione non è, peraltro, esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, ultimo comma, cod. pen.).



L'ipotesi di Reato in oggetto è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimila trecentoventinove euro. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Tale fattispecie di Reato può configurarsi, ad esempio, qualora la Società proceda consapevolmente all'acquisto di prodotti con segni distintivi contraffatti.

# Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma penale punisce l'autore della condotta illecita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da mille e trentadue euro a quindicimila quattrocento novantatré euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Tale fattispecie di Reato può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società esporti denaro di provenienza illecita all'estero, al fine di ottenerne il cambio con moneta locale e, quindi, ostacolarne l'identificazione della provenienza.

#### Autoriciclaggio (art. 648-ter cod. pen.)

Come detto, la Legge 15 dicembre 2014, no. 186 ha introdotto altresì il Reato di autoriciclaggio.

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



A differenza del Reato di riciclaggio (o ricettazione), il Reato in esame è un reato cosiddetto "proprio" e a struttura monosoggettiva (laddove riciclaggio e impiego sono plurisoggettivi). Può, infatti, essere integrato esclusivamente da chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato "denaro, beni, o altre utilità". Fuori da questa ipotesi, la condotta potrà essere riconducibile alla ricettazione, al riciclaggio o all'impiego.

Sotto il profilo dell'oggetto, il reato generatore dell'utilità deve essere un delitto "**non colposo**": dunque, un qualunque delitto doloso suscettibile di produrre un profitto economico.

Con riferimento alla condotta, invece, brevemente si rileva che:

- i. la "sostituzione" indica il fatto di rimpiazzare denaro, beni o altre utilità "sporchi", e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita con denaro o altri beni "puliti". La giurisprudenza in materia di riciclaggio ritiene che anche la condotta di trasformazione del denaro (contante) in "moneta scritturale", conseguenza del deposito su di un conto corrente ad altri intestato, costituisca un'operazione di sostituzione.
- ii. il "trasferimento" si sostanzia, invece, secondo la giurisprudenza in materia di riciclaggio tanto nel trasferimento giuridico nel caso di beni immobili o mobili particolari e cioè nel passaggio da un soggetto ad un altro con un mutamento di intestazione quanto nel materiale spostamento del bene: si pensi, in tale ultimo caso, alle movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi (reti swifts, etc.) ovvero anche mediante operazioni di compensazione.
- iii. per "**impiego**", in giurisprudenza, si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie; concetto più ampio dunque di



quello di investimento, con la conseguenza che viene considerato integrato il reato anche quando l'utilità proveniente dal reato sia indiretta, come nell'ottenimento di crediti elargiti grazie alla costituzione di garanzie effettuata con illeciti proventi.

La norma prevede un ulteriore elemento riduttivo in termini di sfera di operatività, che - come commentato in seguito - è di rilevante importanza ai fini di cui al D. Lgs. 231/2001. La locuzione "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" implica, infatti, di per se stessa che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento della risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante ai fini di cui qui si tratta.

Il quarto comma dell'art. 648 ter.1. c.p. introduce, infine, una clausola sulla cui esatta portata già si discute in dottrina: si esclude infatti che le condotte di "mera utilizzazione e di godimento personale" possano integrare un fatto di autoriciclaggio. Tuttavia, tale clausola, ad una prima lettura, parrebbe avere scarsa incidenza quanto alla responsabilità degli enti, dato che l'investimento di denaro nell'Ente o dell'Ente non pare poter essere mai considerato nei termini di mera utilizzazione o di godimento personale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da mille e trentadue euro a quindicimila quattrocento novantatré euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie di Reato in oggetto può configurarsi, ad esempio, nel caso di pagamento di una fornitura da parte della Società con denaro della cui illecita provenienza la stessa aveva piena conoscenza.



Per i Reati di Riciclaggio si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Per la commissione di tali Reati si applicano, inoltre, all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

# 2. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati sopra descritti, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale - 3, le seguenti:

- 1. rapporti con i Fornitori a livello nazionale e transnazionale;
- 2. relazioni con controparti, diverse dai Fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo della propria attività, inclusi gli Agenti;
- 3. flussi finanziari in entrata;
- 4. rapporti infragruppo.

Con specifico riferimento al Reato di autoriciclaggio, preme sottolineare che l'identificazione delle aree a rischio dovrà tener conto del fatto che la commissione dello stesso necessita - a differenza del riciclaggio - di due distinti fatti illeciti:

- a. la commissione di un delitto non colposo che ha generato la provvista (denaro, beni o altre utilità);
- b. l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista in modo da ostacolarne concretamente la provenienza illecita.



Pertanto, in tale ambito, le potenziali aree a rischio risiedono in tutti i processi aziendali ove maggiormente si annida il rischio che possano essere realizzate condotte (i) atte al compimento di un reato non colposo e, successivamente (ii) all'occultamento di proventi illeciti derivanti da tale reato non colposo (ad es.: gestione dei conti correnti, gestione della contabilità e del bilancio, definizione e approvazione delle operazioni straordinarie, operazioni intercompany, etc.).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, nonché dall'Amministratore Delegato purché ratificate dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente.

#### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Dipendenti e Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

 a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni ed i Dipendenti, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;



b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti che collaborano con essi, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- 1. regole di corporate governance adottate dalla Società;
- 2. le procedure organizzative interne vigenti in materia di acquisti e di autorizzazioni e poteri di spesa riconosciuti ai responsabili delle funzioni operative della Società coinvolti nel processo di negoziazione e conclusione di contratti ed accordi commerciali (cfr. procedura CGSAcqFor del 22 aprile 2014 e successive integrazioni e modificazioni);
- 3. ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà per tali soggetti obbligo contrattuale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;



- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, clienti e Partner, ivi inclusi quelli stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici), dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

# 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni nell'ambito delle Aree a Rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo 2.), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

1. Con riferimento alle attività legate alle relazioni con le controparti, diverse dai Fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo della propria attività, i Destinatari sono tenuti a procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto necessari allo sviluppo della propria attività, anche all'estero, applicandosi, in quanto compatibili.

In particolare:



- i. la scelta del Consulente Esterno e dell'Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- ii. il contratto con il Consulente Esterno e con l'Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente Esterno e/o dell'Agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società:
- iii. è fatto divieto assegnare incarichi professionali/stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- iv. eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente Esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati:
- v. non è in ogni caso consentito riconoscere compensi/provvigioni in favore di Consulenti Esterni/Agenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- vi. è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- vii. è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti Esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;



- viii. eventuali anticipi provvigionali agli Agenti possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- ix. è altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni degli Agenti in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- x. i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Consulente Esterno/Agente prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale "3";
- xi. i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- xii. i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.
- Con riferimento ai flussi finanziari in entrata, i Destinatari sono tenuti a rispettare le procedure organizzative vigenti incentrate sul rispetto delle regole di trasparenza ed evidenza documentale delle operazioni finanziarie in entrata ed in uscita.



Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 5, ai precipui fini di evitare la commissione del Reato di autoriciclaggio, con riferimento alle operazioni ovvero flussi in entrata e in uscita, ai Destinatari è vietato:

- i. effettuare pagamenti agli amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati, ma in misura sproporzionata all'attività;
- ii. effettuare pagamenti agli amministratori (o loro parenti) per non meglio precisate attività di consulenza;
- iii. effettuare pagamenti di consulenze a società che si trovano in paesi black list o off-shore;
- iv. effettuare finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite;
- v. effettuare reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dal CdA;
- vi. effettuare movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale;
- vii. effettuare sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- viii. effettuare operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della CGS;
  - ix. stipulare contratti con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la CGS;



- acquistare un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;
- xi. effettuare frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.
- 4. Con riferimento ai rapporti infragruppo, i Destinatari sono tenuti a verificare il livello di adeguamento delle altre Società del Gruppo rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio.
- 5. Infine, sempre con riferimento al Reato di autoriciclaggio, stante la necessità di commissione di un reato non colposo per la configurabilità di tale Reato, come indicato nel precedente Articolo 2, le aree a rischio e i relativi presidi posti a tutela della commissione di tale Reato sono, evidentemente, trasversali a tutto il presente Modello per tutti quei Reati previsti nel Modello stesso. Si rimanda, pertanto, ai presidi indicati nelle relative Parti Speciali per ciascuno dei Reati previsti nel Modello (a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazione a delinquere in relazione ai Reati tributari, corruzione e/o concussione, truffa e altri reati contro la P.A.) la cui commissione porterebbe alla creazione di una provvista di denaro, beni o oltre utilità da impiegare, sostituire o trasferire a mente dell'art. 648-ter cod. pen..

#### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:



- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le procedure operative e organizzative aziendali relative ai comportamenti da seguire nello svolgimento delle attività nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e/o informatico;
- b) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure operative aziendali già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di Reati di Riciclaggio, l'OdV può procedere con ispezioni e controlli, da effettuare anche con l'ausilio di strutture interne alla società o di strutture esterne (utilizzando, in tal caso, le risorse finanziarie messegli a disposizione per lo svolgimento dell'incarico), nella misura e con l'estensione ritenuta necessaria per poter validamente attestare il rispetto della legge.

In tale ottica deve essere creato un coordinamento tra le strutture di controllo già esistenti attraverso flussi di informazione tra l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione incaricata del Controllo Contabile nel corso dell'esercizio, che potranno attivarsi sia attraverso specifiche comunicazioni sia attraverso la partecipazione dei diversi soggetti agli incontri periodici che hanno luogo nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.



# INDICE PARTE SPECIALE - 4

DE	FINIZIO	NI	pag.	126
1.	COLP	POLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI OSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE E NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL RO (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	pag.	131
2.	DEST	INATARI DELLA PARTE SPECIALE	pag.	134
3.	AREE A RISCHIO			135
4.	REGO	LE E PRINCIPI GENERALI	pag.	137
5.	PROCEDURE SPECIFICHE			139
	5.1	L'organizzazione del sistema	pag.	140
	5.1.1	Compiti e responsabilità	pag.	140
	5.1.2	Informazione, formazione, addestramento	pag.	141
	5.1.3	Comunicazione, flusso informativo e cooperazione	pag.	143
	5.2	Contratti	pag.	144
6.	CONT	ROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	144



# **DEFINIZIONI:**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale - 4 e quelle qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Testo Unico sulla Sicurezza (come di seguito definito) facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (come di seguito definito).

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Dirigente**: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze**: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a



seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente (come in seguito definiti) che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**Lavoratori:** persone che, così come individuate dal Testo Unico sulla Sicurezza (come in seguito definito), indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

**Medico Competente**: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico sulla Sicurezza (come in seguito definito) incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria (come in seguito definita) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico sulla Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Testo Unico sulla Sicurezza (come in seguito definito), designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (come in seguito definito).



**Sorveglianza Sanitaria**: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**Testo Unico sulla Sicurezza**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

**Unità Produttiva/e**: gli stabilimenti o le strutture della Società finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.



1. LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico sulla Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

• Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)



Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui un soggetto, in violazione delle norme vigenti in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro, compie un atto da cui deriva la morte di una persona.

La fattispecie si configura, dunque, ogniqualvolta si verifichi il decesso di un Dipendente o di un terzo nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa per conto della Società, e tale evento dannoso sia stato causato dalla mancata adozione da parte della Società stessa delle opportune misure di sicurezza.



• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)

Il Reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Tale fattispecie ricorre, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente incorra in infortunio nell'utilizzo di una apparecchiatura, in relazione alla quale la Società non ha adottato i necessari dispositivi di sicurezza.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ii. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- i. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ii. la perdita di un senso;
- iii. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- iv. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra duecentocinquanta e mille quote (si consideri, a tal riguardo, che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni



economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di duecentocinquantotto e un massimo di mille cinquecentoquarantanove euro).

Nel caso di condanna per uno dei Reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

# 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Dipendenti, dai Fornitori e Partner della Società ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.



Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, ciascuno per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale;
- CCNL di riferimento;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti allegati;
- Piano di gestione delle emergenze;
- Manuale della Qualità;
- procedure organizzative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
  - a) la gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
  - b) la Sorveglianza Sanitaria;
  - c) la consegna di aree a terzi;
  - d) i Dispositivi di Protezione Individuali ("D.P.I.");
- ogni altra normativa interna adottata dalla Società in relazione al sistema di salute e sicurezza dei Lavoratori o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

# 3. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, CGS ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale - 4. Queste ultime si identificano in tutte le aree aziendali dove possono concretamente verificarsi i fattori di rischio di tipo generale e quelli di tipo specifico – validi per tutti i Dipendenti ed i terzi che possono essere coinvolti nelle fasi lavorative della CGS – dettagliatamente individuati ed esaminati ai fini della loro



gestione nel Documento di Valutazione dei Rischi, di volta in volta aggiornato dal Datore di Lavoro.

Tale Documento di Valutazione dei Rischi è stato adottato dall'organo dirigente della CGS a definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 e dagli artt. 28 e seguenti del Testo Unico sulla Sicurezza.

La valutazione delle Aree a Rischio per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo in esso contenuta, effettuata con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società, ha consentito a CGS la concreta individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei propri Dipendenti e di chiunque altro acceda negli ambienti di lavoro di cui la stessa ha la disponibilità giuridica, anche allo scopo di governare in sicurezza i c.d. rischi di interferenze tra imprese, oltre ad un'idonea programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

Tenendo conto della natura dell'attività esercitata da CGS, delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle sostanze impiegate, nonché della disposizione dei luoghi e delle singole postazioni di lavoro, le Aree a rischio individuate possono ricondursi ai seguenti settori:

- 1. gestione delle emergenze presso le varie Unità Produttive della Società;
- 2. rispetto della normativa in materia di sicurezza a livello capillare (e, quindi, presso tutte le Unità Produttive della Società);
- 3. gestione e monitoraggio dell'esecuzione di contratti di appalto, fornitura e/o somministrazione presso i locali della Società;
- 4. attività di manutenzione di attrezzature, macchine, impianti e infrastrutture;
- 5. sistema di deleghe e poteri in materia di sicurezza.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione



della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, nonché dall'Amministratore Delegato purché ratificate dal Consiglio di Amministrazione almeno annualmente.

#### 4. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

Si indicano, qui di seguito, i principi procedurali che, in relazione alle attività nell'ambito delle Aree a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- a. acquisizione da parte dei Dipendenti di CGS del Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini dell'esecuzione da parte degli stessi delle prescrizioni ivi contenute, nonché delle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal RSPP;
- b. osservanza del processo di valutazione dei rischi, inclusa la formalizzazione delle attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- c. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che prevede anche la definizione di opportune azioni preventive e correttive, ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- d. osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- e. osservanza del divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale 4;
- f. attuazione di processi di formazione ed informazione a tutti i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni della Società, nonché ai terzi che accedono all'interno dell'edificio per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa.



Allo scopo di conseguire detti obiettivi CGS assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- l'individuazione di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a, inter alia:
  - (a) individuazione del "datore di lavoro" all'interno del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, del Delegato del Datore di Lavoro;
  - (b) individuazione dei Dirigenti e dei Preposti;
  - (c) designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - (d) nomina del Medico Competente;
  - (e) elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori:
  - (f) formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare interventi tecnici, organizzativi e gestionali, atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento costante del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e, ove necessario, addestramento, rivolte ai Dipendenti per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione dei Destinatari e dei Collaboratori Esterni, affinché adottino comportamenti idonei in materia di sicurezza e salute coerenti con la politica aziendale di CGS;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale dei Destinatari;
- installazione o modifica degli impianti al fine di garantire la conformità con le disposizioni in materia di sicurezza e salute dell'ambiente di lavoro;



- un costante livello di attenzione per le segnalazioni e le esigenze provenienti dai Dipendenti;
- la valutazione, in fase di definizione dell'oggetto di ogni rapporto contrattuale, della normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere e la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nonché l'allegazione del medesimo ai singoli contratti stipulati da CGS nell'ambito di rapporti di appalto, forniture e servizi, che comportino l'accesso di personale di lavoro esterno presso i locali di cui la Società ha disponibilità giuridica;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione e l'applicazione di procedure, nonché metodologie di sorveglianza e verifica sulla corretta realizzazione delle misure dettate dalle procedure medesime.

#### 5. PROCEDURE SPECIFICHE

La Società ha previsto ed adottato una serie di misure che dettano nello specifico le singole forme di cautela ed i canoni di comportamento cui è necessario attenersi, al fine di prevenire ed eventualmente affrontare e risolvere particolari situazioni di pericolo per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (ad esempio, misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza, ecc.).



Si rimanda, al riguardo, a quanto dettagliatamente descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Datore di Lavoro, in stretta collaborazione con il RSPP, applica i contenuti delle politiche per la salute e sicurezza dei Lavoratori ed è il responsabile dei contenuti, dell'emanazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento delle stesse.

Tali politiche aziendali sono riesaminate con cadenza almeno annuale in base ai risultati derivanti dall'attività di del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

# 5.1 L'organizzazione del Sistema

# 5.1.1 Compiti e responsabilità

Il Datore di Lavoro di CGS ha nominato, in data 24 giugno 2013, il Responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), attribuendogli tutti i poteri necessari ai fini del puntuale adempimento degli obblighi previsti in capo a tale figura dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Ulteriori figure coinvolte nell'ambito della gestione della tutela e della sicurezza sul lavoro sono rappresentate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dal Medico Competente che, in conformità a quanto dettato dalla normativa vigente e descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società, collaborano attivamente col Datore di Lavoro e il RSPP al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

#### 5.1.2 Informazione, formazione, addestramento

#### Informazione

L'informazione che la Società destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:



- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema per la salute e sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Società;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le politiche aziendali e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi 3 ed 4, e con ogni altra prescrizione relativa al sistema per la salute e sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Società, nonché ai principi ad esse riferibili indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità, e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- a) rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del Decreto;
- b) procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) Servizio di Prevenzione e Protezione (nominativi del RSPP e del Medico Competente).

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

#### Formazione ed Addestramento

La Società fornisce adequata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza



sul lavoro e i contenuti della stessa, secondo le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza, sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

# A tal proposito si specifica che:

- a) il RSPP ed il Medico Competente partecipano alla stesura del piano di formazione;
- b) la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- c) la formazione deve essere adeguata ai rischi specifici connessi alla mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- d) i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessaria, per il nuovo incarico;
- e) ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio, quelle relative a:
  - i. l'uso delle attrezzature di lavoro,
  - ii. l'uso dei D.P.I.,
  - iii. la movimentazione manuale di carichi,
  - iv. l'uso dei videoterminali,
  - v. la segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora,
  - vi. ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad esempio, gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- g) devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve



essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);

h) i neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operative ritenute sensibilmente a rischio infortuni, se non dopo l'acquisizione da parte loro di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa, mediante un periodo di adeguata formazione da fornire a seguito dell'assunzione e per il periodo, caso per caso, necessario ai fini dell'acquisizione delle qualifiche specifiche per lo svolgimento di una data attività.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

### 5.1.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito, la Società deve dotarsi di un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

 a) dal basso verso l'alto: il flusso dal basso verso l'alto è garantito mediante appositi canali di comunicazione che la Società mette a disposizione dei Lavoratori, affinché ciascuno di essi abbia la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;



- b) dall'alto verso il basso: il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo la Società stessa garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:
  - i. nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
  - ii. modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
  - iii. i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
  - iv. ogni altro aspetto avente ad oggetto o comunque connesso alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

### 5.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del presente Modello e che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello stesso.

### 6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto sono i seguenti:

 svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale - 4 e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Con riferimento a tale punto, l'OdV



- avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche, ogniqualvolta vengano rilevate violazioni significative delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- ii. proporre e collaborare alla predisposizione delle politiche aziendali relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale - 4. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- iii. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



La Società, con il coinvolgimento del RSPP, istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali, accertate o presunte, legate allo stato dei luoghi o allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sarà cura del RSPP informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi della collaborazione di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società ed, in particolare, del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso.



# INDICE PARTE SPECIALE - 5

DEFI	NIZIONI	pag.	148
1.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
	E REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	pag.	150
1.1	Finalità	pag.	150
1.2	Le fattispecie dei Reati Informatici e dei Reati in violazione del Diritto	d'Autoi	re
	e la normativa di riferimento	pag.	151
1.2.1	Le fattispecie dei Reati informatici	pag.	151
1.2.2	Le fattispecie di Reati in violazione del Diritto d'Autore	pag.	159
2.	AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI E DEI	REAT	ΓΙ ΙΝ
	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	pag.	162
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag.	163
4.	PROCEDURE SPECIFICHE	pag.	165
4.1	Contratti	pag.	170
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	170



### **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 5, come di seguito indicate:

**Credenziali**: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password).

Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD: il Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, entrato in vigore il 1 gennaio 2006 e contenente disposizioni finalizzate ad assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della P.A., nei rapporti tra P.A. e privati, disciplinando, in alcuni limitati casi, anche le modalità di utilizzo del Documento Informatico (come di seguito definito) nei documenti tra privati.

**Dati Informatici:** qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti, idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

**Documento/i Informatico/i**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

**DPS:** il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla CGS, nel quale sono descritte le misure minime di sicurezza e le attività coordinate finalizzate ad implementare la politica di sicurezza del sistema.

**Firma Elettronica:** l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.



**L.A. o Legge sul Diritto d'Autore:** Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

**Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

**Peer to Peer:** meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di personal computer, di regola utilizzati per scambio di file con contenuti audio, video, dati e software.

**Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Reati Informatici: i Reati di cui all'art. 24-bis del Decreto.

Reati in Violazione del Diritto d'Autore: i reati di cui all'art. 25-nonies del Decreto.

**Sicurezza Informatica:** l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali.

**Spamming:** invio di un numero rilevante messaggi indesiderati, normalmente attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

*Virus*: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.



# 1. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

#### 1.1 Finalità

Finalità della presente Parte Speciale – 5 è quella di fornire ai Destinatari – pur tenendo conto della diversa posizione lavorativa ricoperta da ciascuno e della conseguente diversità dei relativi obblighi ed attività – tutte le opportune misure e regole di condotta a cui i medesimi devono attenersi, ciascuno nella misura in cui possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, al fine di prevenire un utilizzo improprio del sistema informatico di CGS, da cui possa derivare la commissione dei Reati Informatici e dei Reati in violazione del Diritto d'Autore, come di seguito descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale - 5 ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento generali, nonché dei principi procedurali specifici, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità operative di CGS chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### 1.2 Le fattispecie dei Reati Informatici e dei Reati in violazione del Diritto d'Autore e la normativa di riferimento

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, ha esteso l'applicazione della normativa del D. Lgs. 231/01 all'ambito dei Reati in materia informatica.



La suddetta legge, oltre alle modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, ha, infatti, introdotto, nel novero delle fattispecie di Reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, l'art. 24-bis, recante la previsione di nuove fattispecie di Reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati, posti in essere da soggetti facenti parte dell'organizzazione dell'ente medesimo.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha, inoltre, esteso la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto ai "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art. 25-novies) configurabili ogni qualvolta venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reat previsti dagli articolo 171, primo comma, lettera *a-bis*) e terzo comma, 171-*bis*, 17-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge sul Diritto d'Autore.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati, contemplati nella presente Parte Speciale - 5, così come indicati agli artt. 24-bis e 25-nonies del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di Reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili:
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

### 1.2.1 Le fattispecie dei Reati Informatici

### Falsità in documenti informatici (491-bis cod.pen.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità



ideologiche sia le falsità materiali, in atti pubblici o in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Affinché la condotta risulti punibile ai sensi del codice penale, è necessario che il Documento Informatico:

- a) sia sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lett. Q, del Codice dell'Amministrazione Digitale). In caso contrario, il documento non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può a discrezione del Giudice soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, comma 1-bis, del CAD);
- b) la firma elettronica con la quale il Documento Informatico viene firmato sia "qualificata", ossia basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo. Qualunque tecnologia che permetta tale identificazione univoca rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata". Nel caso in cui la firma elettronica sia considerata "semplice" (cioè non qualificata), può non avere efficacia probatoria e sarà il giudice che, per attribuire tale efficacia, dovrà tenere conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico.



A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di colui che falsifica documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con la Pubblica Amministrazione, ovvero la condotta di colui che altera informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

A tal riguardo, si sottolinea che la norma penale punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando all'accesso al sistema non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio dell'altrui *personal computer*, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie di Reato si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il Reato potrebbe, pertanto, essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della



società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

### <u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o</u> telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Tale Reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale Reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater cod. pen., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.



Potrebbe rispondere del Reato, ad esempio, il Dipendente della CGS che comunichi ad un altro soggetto (B) la *Password* di accesso alle caselle *e-mail* di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società.

# <u>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)</u>

Tale Reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Dipendente si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della CGS.

### Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di Reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o



modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il Reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della CGS, nel caso in cui un Dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.).

Questa fattispecie di Reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva (dolo generico).

Il Reato si integra, ad esempio, a vantaggio della CGS, nel caso in cui un Dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)</u>

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.



Il soggetto deve agire dolosamente, per cui il danneggiamento colposo non è Reato.

A titolo esemplificativo, rientrano in questa fattispecie di Reato le seguenti tipologie di condotte poste in essere da un Dipendente:

- a) attività finalizzate all'interruzione del servizio di un server o di un sistema applicativo remoto;
- b) sostituzione delle pagine web principali di un sito web istituzionale o di un soggetto terzo;
- c) utilizzo di vulnerabilità note dei sistemi applicativi o delle banche dati a supporto di un sito web istituzionale o di un soggetto terzo al fine di acquisire informazioni attraverso codice appositamente predisposto.
- d) l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della CGS o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo

# Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Tale Reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questa fattispecie di Reato, si distingue dalla precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il Reato sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

La fattispecie di Reato in questione, potrebbe ad esempio essere commessa nell'interesse della CGS qualora un Dipendente compia atti diretti a distruggere



documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della CGS medesima.

### Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Questo Reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

### Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies cod. pen.)

Questo Reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.



### Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

Questo Reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale Reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Reati Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per la Società.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Informatici, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (e dunque – considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 – da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

### 1.2.2 Le fattispecie di Reati in violazione del Diritto d'Autore

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali ad



esempio l'importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla CGS delle fattispecie di cui agli artt. 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 *nonies* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la CGS, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3, e 171 *bis* L.A.

## Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico



protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

# Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il Reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).



Tale Reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della CGS qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

### 2. AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI E DEI REATI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, CGS ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale – 5.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare il livello di esposizione al rischio del patrimonio informativo aziendale e di predisporre una metodologia di insieme volta ad attuare le contromisure di sicurezza da implementare al fine di garantire la tutela dei dati.

Per identificare i beni da proteggere si è proceduto a dividere le risorse secondo le seguenti tipologie:

#### 1. sistema informativo:

• **risorse hardware**: rientrano in questa categorie CPU, terminali, *workstation*, personal computer stampanti, *disk drive*, linee di comunicazione, server, router.

Le principali minacce a cui questi dispositivi sono sottoposti sono: malfunzionamenti dovuti ad eventi naturali (allagamenti, e incendi), furti ed intercettazioni. Quest'ultima minaccia interessa principalmente le linee di rete, i router e i server.

 risorse software: rientrano in questa categoria i Sistemi Operativi e Software di base (utilities), Software applicativi, software di rete, gestori di base dati.



Le minacce principali legate all'uso di questi prodotti sono la presenza di errori involontari, la presenza di *malicious code*, minacce quali *virus*, *trojan horse*, bombe logiche, *backdoor*, attacchi di tipo *denial of service*;

### 2. dati e informazioni:

si intende generalmente il contenuto degli archivi, delle banche dati, i file di log, etc.

Le minacce a cui i dati e le informazioni sono sottoposti sono legate alle debolezze dei sistemi operativi e delle applicazioni che operano sulle macchine dove risiedono i dati. Dette minacce sono riconducibili a due macrocategorie: (i) accesso non autorizzato; (ii) alterazione accidentali;

### 3. risorse professionali:

intendiamo appartenenti a questa categoria gli amministratori di sistema, gli operatori, gli utenti finali, i manutentori *hardware* e *software* etc. Trattasi di categoria molto particolare, in quanto: (i) può essere oggetto di minacce che compromettono la sicurezza del sistema (ad esempio, attraverso attacchi definiti *social engineering* in cui estranei cercano attraverso varie strategie di ottenere informazioni utili ad attaccare il sistema quali *password*, il contenuto dei file di configurazione etc.); (ii) può, a sua volta, costituire una minaccia per la sicurezza del sistema, in particolare a seguito della scarsa consapevolezza del problema sicurezza, nonché in relazione alla gestione dei contenuti del sito internate della Società e dell'utilizzo di software e banche dati non autorizzati.

### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle



Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- 1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- 2. Documento Programmatico di Sicurezza e relativi allegati, redatto ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e relativo Allegato B, contenente le regole e le procedure adottate dalla Società in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
  - corretto utilizzo di internet e della posta elettronica;
  - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
  - gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
  - sicurezza della rete e delle comunicazioni.

Con riguardo alla documentazione di cui al punti 1. e 2., si sottolinea come la CGS abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche.



L'insieme organico di documenti sopra descritti - che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega alla Società devono conformarsi – deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla segnalazione e la risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i
  comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in
  relazione al corretto utilizzo di internet e della posta elettronica, alla gestione dei
  diritti di accesso alle risorse informatiche, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo 4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle



policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

### In particolare:

- è vietato connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- 2. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione:
- 3. procedere ad installazioni di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- è vietato ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;



- 8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10.è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati:
- 11.è proibito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare email riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 12. acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 13. accedere abusivamente al sito Internet della CGS al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

La CGS si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- 2. utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione:
- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;



- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 5. far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- 7. informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- 8. impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 9. limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 10. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 11. dotare i sistemi informatici di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 12. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;



- 13. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare in presenza di accordi sindacali presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 14. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software *Peer to Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società medesima;
- 15. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- 16. prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 17. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 18. prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in



caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

19. provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

#### 4.1 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 *bis* e 25 *nonies* del Decreto sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della CGS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate



- nella presente Parte Speciale 5. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



# INDICE PARTE SPECIALE - 6

DEFINIZIONI  1. REATI AMBIENTALI		pag.	173
		pag.	175
1.1	Finalità	pag.	175
1.2	Le fattispecie dei Reati Ambientali e la normativa di riferimento	pag.	175
2.	AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	pag.	183
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag.	184
4.	PROCEDURE SPECIFICHE	pag.	185
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	187



### **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 6, come di seguito indicate:

**Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

**Commerciante di Rifiuti**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

**CER**: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

**CSC**: concentrazioni soglia di contaminazione.

**CSR**: concentrazioni soglia di rischio.

**Deposito Temporaneo**: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

**Detentore di Rifiuti**: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

**Discarica**: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale



definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

**Gestione di Rifiuti**: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

**Intermediario**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

**Miscelazione di Rifiuti**: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

**Produttore di Rifiuti**: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

**Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuto Pericoloso**: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

**SISTRI**: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009



(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

### 1. REATI AMBIENTALI

#### 1.1 Finalità

Finalità della presente Parte Speciale – 6 è quella di fornire ai Destinatari – pur tenendo conto della diversa posizione lavorativa ricoperta da ciascuno e della conseguente diversità dei relativi obblighi ed attività – tutte le opportune misure e regole di condotta a cui i medesimi devono attenersi, ciascuno nella misura in cui possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali come di seguito descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale - 6 ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento generali, nonché dei principi procedurali specifici, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità operative di CGS chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### 1.2 Le fattispecie dei Reati Ambientali e la normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies sui Reati Ambientali.



Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- 1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis cod.pen.).
- 3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- 5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
- 7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);



- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
- 11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
- 12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- 13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Da una analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla CGS delle fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3<sup>2</sup>, 10<sup>3</sup>, 11 e 13.

A seguito della successiva Analisi dei Rischi effettuata da CGS, appare evidente che le fattispecie di cui all'art. 25-undecies del Decreto astrattamente configurabili in capo a CGS - limitatamente all'ipotesi di concorso nel reato – sono le seguenti:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nota 1: ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. ff) Cod. Amb. per "scarico" si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Dall'analisi documentale (v. "Gestione rischi ambientali – Sistema di gestione ambientale") sembrerebbe che la Società non produca tale tipologia di scarichi ma esclusivamente acque di dilavamento e perdite derivanti dalla rottura di tubature o guasti agli impianti. Pertanto l'art. 137 Cod. Amb. non risulterebbe applicabile. Rinviamo comunque un'ultima valutazione da un tecnico esperto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>: Nota 2: da verificare con le funzioni competenti, non essendo possibile, sulla base delle procedure analizzate, per ottenere una conferma definitiva e inequivoca relativamente alla detenzione e l'utilizzo da parte della Società di gas o altre sostanze per le quali sono previsti limiti di emissione.



### Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

Decreto.

L'art. 256 Cod. Amb. dispone sanzioni penali per una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di attività inquinanti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé delle fattispecie di reato punibili. Si descrivono qui di seguito le fattispecie di reato sanzionate dall'art. 256 Cod. Amb. rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 undecies del

#### a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi - in mancanza di specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Considerato che le attività di CGS comportano la produzione ma non la Gestione dei Rifiuti, le fattispecie di reato di cui al primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. non risultano *prima facie* a rischio.

<u>Una responsabilità di CGS potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato.</u> Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici



obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività <u>ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.</u>

Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

### b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui tale Discarica sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:



- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", peraltro, deve sussistere un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

#### c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

## d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma del Cod. Amb.

E' infine punita, ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.



Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

### • Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb.

#### Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 e 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.



Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

### • Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 e 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Con specifico riguardo al traffico illecito dei rifiuti, configurano tale fattispecie di reato le condotte espressamente previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In relazione, invece, alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993) la condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb.



#### Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 undecies del Decreto e dell'art. 260, commi primo e secondo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Trattasi di una fattispecie di reato a condotta plurima, per cui il reato deve intendersi integrato qualora vengano compiute almeno due delle operazioni ivi indicate e in continuità temporale tra loro. Pertanto il compimento di una sola condotta di gestione abusiva dei rifiuti può rilevare al più come tentativo di reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo il reato in oggetto si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

#### 2. AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, CGS ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale – 6.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio che risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale - 6, le seguenti:

- smaltimento e trasporto dei rifiuti di CGS da parte di terzi fornitori;
- classificazione dei rifiuti e deposito degli stessi presso il luogo di produzione;
- abbandono di rifiuti pericolosi nei locali di CGS;

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di CGS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e



di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

#### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della CGS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- c) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- la procedure organizzativa volta a definire le modalità operative per la gestione del processo di approvvigionamento, la pianificazione degli acquisti, il controllo delle forniture e le relative responsabilità cfr. procedura CGSAcqFor del 22 aprile 2014 e successive integrazioni e modificazioni);
- le procedure operative dettagliate nel Manuale di Qualità adottato da CGS;



#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla CGS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al suddetto sistema di gestione ambientale, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

#### In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la CGS:

- A) dedica particolare attenzione alla Gestione dei Rifiuti, adoperandosi per uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:
  - gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
  - ii. gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale:
- B) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- C) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative tempo per



tempo vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

- D) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare:
  - i. assicura che in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto e (d) il metodo di trattamento o recupero;
  - ii. assicura che in sede di affidamento delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) data di validità dell'autorizzazione; (b) tipologia e targa del mezzo; (c) codici CER autorizzati;
- E) garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti e che gli stessi siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- F) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- G) istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine si impegna a garantire che:
  - i. il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i Rifiuti Pericolosi, nel



rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- ii. la gestione dei Rifiuti sanitari Pericolosi ove applicabile avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254 e successive modifiche e integrazioni;
- iii. che siano adottati presidi anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi ad hoc - idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso i centri di smaltimento;
- H) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- I) vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

#### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati Ambientali. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente



della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della CGS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



# INDICE PARTE SPECIALE - 7

DEFINIZIONI		pag.	190
1. RI	EATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	pag.	191
1.1	Finalità	pag.	191
1.2	Le fattispecie dei Reati di Criminalità Organizzata e la normativa di		
	riferimento	pag.	191
2.	AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	pag.	195
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag.	196
4.	PROCEDURE SPECIFICHE	pag.	197
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	201



### **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 7, come di seguito indicate:

Reati di Criminalità Organizzata: i Reati di cui all'art. 24-ter del Decreto.



#### 1. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

#### 1.1 Finalità

Finalità della presente Parte Speciale – 7 è quella di fornire ai Destinatari – pur tenendo conto della diversa posizione lavorativa ricoperta da ciascuno e della conseguente diversità dei relativi obblighi ed attività – tutte le opportune misure e regole di condotta a cui i medesimi devono attenersi, ciascuno nella misura in cui possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Criminalità Organizzata come di seguito descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale - 7 ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento generali, nonché dei principi procedurali specifici, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità operative di CGS chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

#### 1.2 Le fattispecie dei Reati di Criminalità Organizzata e la normativa di riferimento

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-*ter*.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416-bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416-ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");



- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416-ter e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-*ter* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416-*bi*s c.p.

#### • Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;



3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta, infine, a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

#### • Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:



- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

\*\*\*\*

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:



- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

\*\*\*\*

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, variano tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 103.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000) ovvero di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

### 2. AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, CGS ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale – 7.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio che risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale - 7, le seguenti:

- 1. attività di selezione del personale;
- 2. attività di selezione dei fornitori;



- 3. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- 4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- 5. predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
- 6. gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali nell'ambito di Gruppo;

#### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della CGS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- e) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- f) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.



Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- la procedure organizzativa volta a definire le modalità operative per la gestione del processo di approvvigionamento, la pianificazione degli acquisti, il controllo delle forniture e le relative responsabilità (cfr. procedura CGSAcqFor del 22 aprile 2014 e successive integrazioni e modificazioni;
- le procedure informative per l'assunzione del personale (cfr. procedura SvPerAmmPer del 1 gennaio 2011 e successive integrazioni e modificazioni);
- le procedure operative prescritte a tutela della rete aziendale e dell'utilizzo di internet nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dalla CGS ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (DPS).

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla CGS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

- 1) CGS si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;



- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, CGS assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
- 2) CGS si impegna altresì a garantire che il personale della CGS sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:
- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali;
- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati;
- 3) CGS si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
- 4) Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, CGS si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di criminalità infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica del Gruppo.



- 5) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, CGS si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.
- 6) CGS si impegna a valutare periodicamente, per il tramite delle funzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.
- 7) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali ciascuno per le attività di propria competenza i seguenti obblighi:
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Direttore Generale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- i responsabili delle singole unità operative, sulla base di regole stabilite dal management aziendale, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture aziendali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;



- i responsabili delle singole unità operative, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nell'aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

- 8) Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali nell'ambito delle rispettive competenze:
- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale:
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.
- 8) Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, CGS fa in modo che gli Esponenti Aziendali nell'ambito delle rispettive competenze:
- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;



- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

#### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-ter del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della CGS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate



nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



# INDICE PARTE SPECIALE - 8

DEFI	NIZIONI	pag.	204
1. RE	EATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	pag.	205
1.1	Finalità	pag.	205
1.2	Le fattispecie dei Reati contro l'industria e il commercio	pag.	205
1.2.1	Reati contro l'industria e il commercio	pag.	206
1.2.2	I reati di contraffazione (art. 25 bis d. lgs. 231/2001)	pag.	208
2.	AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'INDUS' COMMERCIO	TRIA I pag.	
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag.	211
4.	PROCEDURE SPECIFICHE	pag.	212
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	214



### **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 8, come di seguito indicate:

Reati contro l'industria e il commercio: i Reati di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto.



#### 1. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

#### 1.1 Finalità

Finalità della presente Parte Speciale – 8 è quella di fornire ai Destinatari – pur tenendo conto della diversa posizione lavorativa ricoperta da ciascuno e della conseguente diversità dei relativi obblighi ed attività – tutte le opportune misure e regole di condotta a cui i medesimi devono attenersi, ciascuno nella misura in cui possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, al fine di prevenire la commissione dei Reati contro l'industria e il commercio come di seguito descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale - 8 ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento generali, nonché dei principi procedurali specifici, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità operative di CGS chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### 1.2 Le fattispecie dei Reati contro l'Industria e il Commercio e la normativa di riferimento

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha esteso l'applicazione della normativa del D. Lgs. 231/01 all'ambito dei Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto, altresì, all'interno dei Reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art. 25-bis del Decreto le fattispecie di "contraffazione,



alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (di seguito, i "delitti di contraffazione") e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..

Si descrivono brevemente, qui di seguito, le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis 1 e 25-bis del D. Lgs. 231/01 che, *prime facie*, risultano astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla CGS.

#### 1.2.1 Reati contro l'industria e il commercio

• Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 513 c.p. chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Tale norma ha ad oggetto la tutela del libero esercizio dell'industria, ossia di qualsiasi forma di organizzazione che tenda a concentrare l'attività produttiva, e del commercio, inteso come esercizio abituale dell'acquisto e della rivendita dei beni a scopo di guadagno: rientrano, pertanto, nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In particolare la condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a:

- impedire, ossia a contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio dell'attività industriale o commerciale;
- turbare, ossia alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

La fattispecie in oggetto prevede alternativamente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima, deve farsi riferimento all'art. 392 co.2 c.p. il quale prevede in generale che "agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".



Con riferimento alla definizione di mezzi fraudolenti, invece, non essendo previsto alcunché dalle norme del codice penale, devono intendersi tali tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. artifizi, raggiri e menzogne).

La condotta tipica nella prassi si manifesta attraverso atti di concorrenza sleale, intendendosi per tali quelli commessi da colui che ai sensi dell'art. 2598 c.c.:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni
  distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un
  concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
  confusione con i prodotti o con altre attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Ai fini della rilevanza penale e, quindi, delle configurabilità del Reato è comunque necessario che i suddetti comportamenti siano idonei concretamente a impedire o turbare l'esercizio dell'attività industriale o commerciale e che siano posti in essere con violenza o quantomeno con mezzi fraudolenti. In caso contrario rimangono sanzionabili solo ai sensi dell'art. 2599 c.c. e 2600 c.c. attraverso un provvedimento giudiziario volto ad inibire il comportamento sleale, ad eliminarne gli effetti e a liquidare il risarcimento dei danni provocati (con possibile pubblicazione della sentenza).

A titolo esemplificativo, il suddetto Reato potrebbe configurarsi in astratto qualora CGS adotti politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di



un determinato *competitor* o attraverso lo storno di dipendenti o di clientela altrui mediante pratiche scorrette.

#### • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'art. 515 c.p. sanziona penalmente chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Soggetto attivo del Reato in esame può essere qualsiasi persona, purché commetta il fatto nell'esercizio di un'attività commerciale od in uno spaccio aperto al pubblico. La condotta consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore. Non è necessario che lo scambio avvenga a titolo di compravendita. Il Reato, infatti, può realizzarsi nell'esecuzione di qualunque contratto che comporti la consegna di una cosa mobile.

La diversità della cosa dichiarata o pattuita può essere tale per essenza, per provenienza, per qualità o per quantità.

È richiesto il dolo generico, essendo sufficiente che il soggetto abbia agito con la consapevolezza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita. L'errore esclude il dolo.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.

Per espressa previsione legislativa la norma ha carattere sussidiario.

A titolo esemplificativo, il suddetto Reato potrebbe configurarsi in astratto qualora CGS consegni ad un Cliente un prodotto che presenti qualità prestazionali diverse da quelle configurate e pattuite nel relativo accordo commerciale.



#### 1.2.3 1.2. 2 I reati di contraffazione (art. 25 bis d. lgs. 231/2001)

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b) chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- marchi: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- brevetti: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- disegni industriali: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- modello industriale: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (es. modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- contraffazione, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- alterazione, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.



La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione *strictu sensu*.

Il Reato potrebbe configurarsi in relazione all'utilizzo da parte di CGS di segni distintivi già registrati da altre società operanti nello stesso ambito di attività e per commercializzare un prodotto avente peculiari caratteristiche. Tale condotta, creando confusione nei prodotti, potrebbe avvantaggiare CGS inducendo i clienti ad acquistare prodotti che già ritengono di conoscere.

## 2. AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, CGS ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale – 8.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio che risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale - 8, le seguenti:

## 1. Commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti della CGS (nuovi ovvero già esistenti) e relativa informativa ai Clienti;

Il rischio teorico è legato all'adozione da parte della CGS di politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato competitor di clientela altrui mediante pratiche scorrette.

#### 2. Assunzione di nuovi dipendenti;

Il rischio potenziale è insito nell'adozione da parte della CGS di politiche di assunzione particolarmente aggressive che comportino lo storno di dipendenti di un



determinato competitor nonché nell'utilizzo di banche dati introdotte da nuovi assunti e di proprietà di società concorrenti da cui gli stessi provengono.

#### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della CGS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro l'Industria e il Commercio.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- g) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- h) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

 la procedure organizzativa volta a definire le modalità operative per la gestione del processo di approvvigionamento, la pianificazione degli acquisti, il controllo delle forniture e le relative responsabilità (cfr. procedura CGSAcqFor del 22 aprile 2014 e successive integrazioni e modificazioni);



- le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale (cfr. procedura SvPerAmmPer del 1 gennaio 2011 e successive integrazioni e modificazioni);
- le procedure operative prescritte a tutela della rete aziendale e dell'utilizzo di internet nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dalla CGS ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (DPS).

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla CGS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

In particolare è vietato:

- 1 usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti della CGS che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre società concorrenti;
- 2 imitare i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
- 3 compiere qualsiasi atto idoneo a creare confusione tra i prodotti della CGS e i prodotti di un concorrente;
- 4 diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;



- 5 utilizzare marchi diversi da quelli espressamente autorizzati dalla CGS per la commercializzazione e pubblicizzazione dei propri prodotti;
- 6 utilizzare segni distintivi già registrati da altre società per commercializzare e pubblicizzare i prodotti;
- 7 utilizzare banche dati introdotte da nuovi assunti e di proprietà di società concorrenti da cui gli stessi provengono;
- 8 informare espressamente i neo assunti circa l'illiceità di introdurre nella CGS ed utilizzare banche dati appartenenti a banche concorrenti da cui il neo assunto proviene;;
- 9 utilizzare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che non siano stati previamente oggetto di valutazione da parte delle funzioni competenti a svolgere indagini relative alla potenziale idoneità degli stessi a confondere la clientela;
- 10 diffondere notizie su società concorrenti, attraverso la stampa, internet ovvero qualsiasi altro mezzo di comunicazione senza preventiva autorizzazione;
- 11 inserire nella carta intestata, nei documenti contenenti i prodotti della CGS, nelle brochure pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata verificata la non registrazione dei medesimi nonché l'inconfondibilità degli stessi attraverso indagini e consultazioni di mercato e banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti;
- 12 inserire nella carta intestata, nei documenti contenenti i prodotti della CGS, nelle brochure pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata ottenuta espressa autorizzazione dalle funzioni competenti.

La CGS, al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale – 8. e, di conseguenza, anche al fine di assicurare il corretto



adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la CGS si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1 predisporre un registro di tutti i marchi e i segni distintivi concessi in uso alla CGS da parte di altre società (anche del Gruppo di appartenenza) o da altri soggetti che ne sono titolari;
- 2 accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti;
- 3 consultare le banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Brevetti anche tramite consulenti esterni prima dell'utilizzo a scopi commerciali di segni o simboli grafici che possano costituire marchi già registrati.
- 4 evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei *competitor*;
- 5 sviluppare e commercializzare i prodotti previa consultazione delle banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ogni volta che si intendano utilizzare nuovi segni o simboli grafici;
- 6 predisporre un elenco di tutti i marchi e i segni distintivi utilizzati (e, pertanto, utilizzabili) dalla CGS per la commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti;
- 7 controllare i contenuti del sito internet, delle brochure pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati i prodotti.

#### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *bis* 1 del Decreto sono i seguenti:



- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della CGS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



# INDICE PARTE SPECIALE - 9

DEFINIZIONI		pag.	217	
1. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI				
1.1	Finalità	pag.	218	
1.2	La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari	pag.	218	
2.	AREE A RISCHIO	pag.	220	
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag.	221	
4.	PROCEDURE SPECIFICHE	pag.	222	
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	223	



# **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 9, come di seguito indicate:

Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi Irregolari: il Reato di cui all'art. 25duodecies del Decreto.



#### 1. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI

#### 1.1 Finalità

Finalità della presente Parte Speciale – 9 è quella di fornire ai Destinatari – pur tenendo conto della diversa posizione lavorativa ricoperta da ciascuno e della conseguente diversità dei relativi obblighi ed attività – tutte le opportune misure e regole di condotta a cui i medesimi devono attenersi, ciascuno nella misura in cui possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, al fine di prevenire la commissione dei Reati contro l'industria e il commercio come di seguito descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale - 9 ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento generali, nonché dei principi procedurali specifici, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità operative di CGA chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## 1.2 La fattispecie di Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi Irregolari

Con il D. Lgs. n.109/2012 il catalogo dei reati-presupposto di cui al Decreto è stato ulteriormente ampliato con l'inserimento dell'art. 25 duodecies, che contempla il delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La disposizione punisce il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze in via alternativa lavoratori stranieri:

privi del permesso di soggiorno;



- il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- il cui permesso sia stato revocato o annullato

Il fatto impegna la responsabilità della Società ai sensi del Decreto solo ove sia commesso nella forma aggravata che si sostanzia se i lavoratori occupati:

- sono in numero superiore a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, sostanziantesi in situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

A seguito della riforma che ha interessato il reato in esame, il delitto è oggi punibile solo a titolo di dolo, ovvero quando il datore di lavoro occupi un soggetto con la consapevolezza che questi sia privo del permesso richiesto.

Non rilevano pertanto le ipotesi in cui, per negligenza ed imperizia, il datore di lavoro ometta di accertare la regolarità dei documenti del soggetto straniero, prima di adibirlo al lavoro.

Per quanto riguarda la nozione di datore di lavoro, cui la fattispecie in esame fa riferimento, è possibile richiamarsi a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: è quindi datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



La norma incriminatrice ha peraltro riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non abbiano un permesso di soggiorno e non soltanto ai lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto.

Nella vigenza della precedente formulazione della norma non sono mancate interpretazioni secondo cui il Legislatore farebbe riferimento all'instaurazione a qualsiasi titolo di un rapporto lavorativo, qualunque sia la tipologia di lavoro subordinato instaurato (quindi anche il rapporto di lavoro in prova) e indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività (quindi anche il lavoro di un giorno).

La presenza di pronunce che hanno ritenuto sussistente la responsabilità di colui che nei fatti si avvalga delle prestazioni lavorative, in concorso con colui che è formalmente titolare del rapporto di lavoro induce ad adottare un atteggiamento prudenziale per quanto riguarda l'identificazione delle Aree a Rischio di cui al paragrafo che segue.

### 2. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, CGA ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale – 9.

In via preliminare si evidenzia come la Società non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri né minori di età. Pertanto, il rischio di commissione del Reati di cui alla presente Parte Speciale - 9 è pressoché inesistente.

Ciò premesso, la mappatura ha consentito di evidenziare che l'area eventualmente a rischio di commissione del Reato in esame sia quella relativa all'assunzione di nuovo personale da parte del dipartimento Risorse Umane della Società.



Eventuali integrazioni della suddetta Area a Rischio potranno essere disposte, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza e consultato il responsabile della funzione Internal Audit, dal Consiglio di Amministrazione della Società al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

#### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Reato in esame.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi esistenti in materia, per le parti di proprio interesse.



#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla CGA, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

## In particolare è vietato:

- impiegare a qualunque titolo in Italia per motivi di studio e/o lavoro cittadini di paesi terzi privi delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso e la permanenza in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- assegnare a cittadini di paesi terzi privi di regolare contratto di lavoro nelle varie forme previste dall'ordinamento alcun incarico o prestazione da svolgersi in una delle sedi della Società in Italia.

La CGS, al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale – 9. e, di conseguenza, anche al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la CGS si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione, il
  possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e
  lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di paesi terzi in Italia (in
  particolare visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- verificare durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di paesi terzi in Italia il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;



- segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di paesi terzi in Italia;
- assicurare a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni
  caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità, nel caso in cui vengano
  meno le condizioni ed i requisiti di cui sopra in capo ad un dipendente della
  Società.

### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 duodecies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sul Reato in esame, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;



c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il CFO, l'Amministratore Delegato e il Responsabile delle Risorse Umane;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



# INDICE PARTE SPECIALE - 10

DEFINIZIONI		pag.	226
1. REATO DI CORRUZIONE PRIVATA		pag.	227
1.1	Finalità	pag.	227
1.2	La fattispecie di reato di corruzione privata	pag.	227
2.	AREE A RISCHIO	pag.	229
3.	REGOLE E PRINCIPI GENERALI	pag.	233
4.	PROCEDURE SPECIFICHE	pag.	236
5.	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	239



# **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 10, come di seguito indicate:



#### 1. REATO DI CORRUZIONE PRIVATA

#### 1.1 Finalità

Finalità della presente Parte Speciale – 10 è quella di fornire ai Destinatari – pur tenendo conto della diversa posizione lavorativa ricoperta da ciascuno e della conseguente diversità dei relativi obblighi ed attività – tutte le opportune misure e regole di condotta a cui i medesimi devono attenersi, ciascuno nella misura in cui possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, al fine di prevenire la commissione dei Reati contro l'industria e il commercio come di seguito descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale - 10 ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento generali, nonché dei principi procedurali specifici, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle unità operative di CGS chiamate a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## 1.2 La fattispecie di Reato di Corruzione Privata

Come già anticipato nella Parte Generale, paragrafo 1.1, la Legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. "Legge Anticorruzione") ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-ter, comma 1, lett. s)-bis relativo al Reato di Corruzione Privata di cui all'art. 2635 c.c..

Tale norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di



altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

La stessa pena è prevista anche per il soggetto c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all'ente, sempre che ne abbia tratto interesse o vantaggio, nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso commetta il reato di cui all'articolo 2635, c.c. Tale ipotesi di reato è, pertanto, contemplata nel novero dei reati presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto deve inoltre derivare un nocumento (anche di natura non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Il suddetto reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili nell'ipotesi di commissione del reato di corruzione tra privati, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minino di duecento quote fino ad un massimo di quattrocento quote (i.e. da Euro 51.600 a Euro 619.600).



\*\*\*\*

Sebbene il reato di corruzione tra privati sia ricompreso dal Decreto tra i Reati contro la Pubblica Amministrazione (oggetto della Parte Speciale "1"), la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale *ad hoc* in considerazione della peculiarità di tale fattispecie di reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e della complessità del sistema di controllo volto a presidiarle.

#### 2. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati ed alle condotte criminose indicate nel precedente paragrafo 1, CGS ha proceduto alla mappatura delle Aree a Rischio rilevanti ai fini della presente Parte Speciale – 10.

Tale mappatura ha consentito di evidenziare le aree ritenute più specificamente a rischio tenendo considerazione del fatto che la norma in esame punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio ai fini della presente Parte Speciale 10 sono quelle che riguardano i rapporti tra la Società e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, rappresentate a titolo esemplificativo da clienti, fornitori, consulenti, istituti di credito, media, concorrenti, ecc.

In particolare, nell'ambito di tali rapporti è possibile distinguere tra processi diretti, che possono consentire la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, e processi concorrenti o strumentali, che sono funzionali alla formazione della promessa o della dazione di denaro o altra utilità, necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva.



Le aree a rischio relative a processi diretti potenzialmente a rischio del Reato in esame, nell'ambito dell'attività della Società, sono le seguenti:

### a) Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela

In tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa il responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi.

In tale fattispecie, l'intento corruttivo è quello di accaparrarsi nuovo lavoro, offrendo qualsivoglia utilità al responsabile acquisti della società cliente, astrattamente secondo il seguente schema:

- il responsabile acquisti stipula un contratto di fornitura per conto della sua società a favore di CGS per un corrispettivo superiore ai valori di mercato;
- tale incremento di corrispettivo non trova alcuna giustificazione sotto il profilo della qualità del bene/servizio offerto, delle relative tempistiche o delle modalità di esecuzione:
- la differenza tra il corrispettivo ed i valori di mercato viene riversata dalla CGS a favore del responsabile acquisti.

Nel caso di specie, ipoteticamente, CGS (società corruttrice), tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio, consistente nell'acquisizione della fornitura di beni/servizi; la società di cui fa parte il responsabile acquisti (società corrotta), invece, subisce un danno dal comportamento fraudolento del suo responsabile acquisti, in quanto paga un bene/servizio per un corrispettivo superiore al mercato, senza alcuna giustificazione economica.

#### b) Gestione della clientela acquisita



Similarmente al caso precedente, in tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa l'amministratore delegato o direttore generale di una società già cliente ai fini del consolidamento del rapporto di clientela.

Nel caso di specie, l'intento corruttivo è finalizzato non ad ottenere un nuovo cliente ma a mantenere un cliente già esistente ed ad ottenere nuovi lavori/commesse.

### c) Partecipazione a gare indette da soggetti privati

In tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa un soggetto facente parte della commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di una società.

Nel caso di specie, per effetto dell'atto corruttivo ipoteticamente commesso da CGS, la medesima vince una gara privata, aggiudicandosi l'appalto.

Al contrario, la società che ha indetto la gara privata subisce un danno, in quanto non viene selezionata la migliore offerta.

#### d) Rispetto della concorrenza

L'ambito di tale area a rischio è facilmente configurabile in qualsiasi atto di concorrenza sleale posto in essere dalla Società.

A titolo esemplificativo, è possibile ipotizzare le seguenti fattispecie:



• l'Amministratore Delegato della Società corrompe il presidente del collegio sindacale di una società concorrente al fine di acquisire informazioni riservate su tale società.

Nel caso di specie, la Società acquisisce informazioni riservate sul proprio concorrente (società corrotta, che subisce un danno) per il tramite del collegio sindacale. Lo strumento di corruzione, in tale esempio, potrebbe concretizzarsi nella promessa al soggetto corrotto di assegnazione di ulteriori incarichi nei collegi sindacali del gruppo cui la Società appartiene.

 l'Amministratore Delegato della Società corrompe il responsabile commerciale di una società concorrente al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara privata/pubblica.

Nel caso di specie, è evidente il vantaggio della società corruttrice e lo svantaggio, in termini di perdita di chance, della società corrotta, per la mancata partecipazione ad una gara privata/pubblica.

# e) Selezione dei Fornitori

In tale ambito, è possibile ipotizzare il caso in cui l'Amministratore Delegato della Società corrompa il responsabile commerciale di un'altra società, ottenendo così un'importante sconto sulla fornitura di beni/servizi.

In tale fattispecie, l'intento corruttivo è quello di acquisire la fornitura di beni e servizi a condizioni economiche più vantaggiose rispetto agli standard di mercato.

Trattasi di una fattispecie speculare a quella descritta nella precedente lettera a). Infatti in tal caso lo schema corruttivo risulta essere il seguente:



- l'Amministratore Delegato della Società stipula un contratto di fornitura con la società di cui fa parte il responsabile commerciale corrotto per un corrispettivo inferiore ai valori di mercato;
- tale riduzione di corrispettivo non trova alcuna giustificazione sotto il profilo della qualità del bene/servizio offerto dalla Società, delle relative tempistiche o dalle modalità di esecuzione;
- una parte della differenza tra il corrispettivo ed i valori di mercato viene riversata dalla Società a favore del responsabile commerciale.

Nel caso di specie, ipoteticamente, CGS (società corruttrice), tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio, consistente nell'applicazione di condizioni economiche vantaggiose per una fornitura di beni/servizi; la società di cui fa parte il responsabile commerciale (società corrotta), invece, subisce un danno dal comportamento fraudolente del suo responsabile commerciale, in quanto fornisce un bene/servizio per un corrispettivo inferiore al mercato, senza alcuna giustificazione economica.

Di contro, le aree a rischio relative a processi strumentali, nell'ambito dell'attività della Società, sono le seguenti:

- richieste di finanziamento e rinegoziazione di un debito a banche e istituti di credito:
- eventuali richieste di certificazioni e/o accreditamenti a società di certificazione.

### 3. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Reato di Corruzione tra Privati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i
   Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure e nei regolamenti aziendali, per le parti di proprio interesse, di seguito elencati:

- le regole di corporate governance adottate dalla Società;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e della semestrale;
- le istruzioni operative e le procedure adottate dalla Società in materia di pianificazione della contabilità generale e di contabilità industriale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo vigente.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo 4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti



nei documenti organizzativi sopra menzionati al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter, comma 1 lett. s)-bis del Decreto.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione alle Aree a Rischio considerate nella presente Parte Speciale, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto Reato di corruzione tra privati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-ter, comma 1 lett. s)-bis del Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- non generare situazioni che possano indurre un soggetto che agisca per conto di una società - con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale;
- assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni;
- astenersi dall'offrire denaro o altre liberalità in favore di un terzo volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione del business aziendale;
- non accordare vantaggi di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre la controparte ad assicurare un qualsivoglia vantaggio in favore della Società;
- astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti,
   Partner e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta o incarico da svolgere e prassi vigenti.



#### Ai Destinatari è inoltre vietato di:

- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari da parte di uno dei Destinatari del presente Modello che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Partner e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla CGS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.



Con riferimento alle Aree a Rischio relative ai processi diretti di cui al precedente paragrafo 2, i principi e le regole procedurali specifiche si sovrappongo e, in taluni casi si eguagliano, a quelli indicati nella Parte Speciale "1" a cui, pertanto, si rimanda.

Con riferimento, invece, alle Aree a Rischio relative ai processi strumentali alla commissione del Reato in esame, si provvede, qui di seguito, ad indicare le specifiche procedure e regole che gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti che collaborano con questi ultimi sono tenuti a rispettare.

# Nella gestione dei rapporti con banche e istituti di credito in materia di finanziamenti, la Società:

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento e alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite e di favore rispetto alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in entrata ed uscita, finalizzati a verificare altresì il corretto svolgimento dei processi di erogazione del credito; con conseguente obbligo di segnalazione all'OdV in caso di eventuali anomalie riscontrate.

#### Nella gestione dei rapporti con società di certificazione la Società:

 prevede che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare



la Società o soggetti da loro delegati al fine di poter preventivamente valutare l'idoneità di tali soggetti all'espletamento dell'incarico;

- dispone altresì che i suddetti rapporti siano limitati allo scambio di informazioni da considerarsi necessarie sulla base delle previsioni contrattuali pattuite per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;
- si impegna a fornire ai medesimi un'adeguata attività di informazione e formazione sui rischi concernenti la gestione di tali rapporti e rendere i controlli più efficaci in virtù della trasparenza e tracciabilità della gestione.

Nell'ambito dei rapporti con Clienti, Consulenti, Partner e Fornitori devono inoltre rispettarsi i seguenti principi procedurali specifici:

- i contratti sottoscritti tra la Società da un lato, e i Consulenti, Partner e Fornitori, dall'altro lato, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con i Consulenti, *Partner* e Fornitori devono contenere clausole *standard* che richiamino il rispetto dei principi comportamentali previsti in materia di corruzione tra privati all'interno del presente Modello, al fine di prevenire la responsabilità della Società ai sensi del Decreto in relazione alla fattispecie di reato sopra indicata;
- i Consulenti, *Partner* e Fornitori devono essere scelti con procedure basate su metodi trasparenti e meritocratici;
- nei contratti con i Consulenti, Partner e Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una



- maggiore attenzione da parte della Società), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei Reati previsti dal Decreto;
- nei contratti con i Consulenti, i Partner e Fornitori, ove il potere negoziale della Società lo consenta, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel Modello e della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei Reati di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse o penali).

#### Inoltre, la Società:

- dovrà garantire una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, avendo riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall'altro, ai poteri autorizzativi di spesa;
- dovrà prevedere una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie;
- dovrà adottare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata;
- dovrà pianificare attività di benchmarking al fine di raffrontare i valori economici di mercato.

#### 5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto sono i seguenti:



• svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sul Reato di Corruzione Privata, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

#### A tal fine la Società dovrà comunicare all'OdV:

- le operazioni di vendita superiori del 30% al prezzo medio del relativo prodotto;
- tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista, o fatture pagate a 30 giorni, per importi superiori ad Euro 30.000,00).
- collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- incontrare periodicamente il CFO, L'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e il Responsabile del Personale;
- accedere a tutta la documentazione per lo svolgimento dei propri compiti.



# PARTE SPECIALE - 11

DEFINIZIONI		pag.	243
1.	REATI TRIBUTARI	pag.	244
2.	AREE A RISCHIO	pag.	251
3.	PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	pag.	251
5	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGII ANZA	nad	253



# **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale – 11, come di seguito indicate:



#### 1. FATTISPECIE DI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES

Si descrivono qui di seguito le principali fattispecie di reato con le relative sanzioni pecuniarie a carico degli enti richiamate dal Decreto all'art. 25-quinquies decies.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 2 del D.L.gs 74/2000:

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)



Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1.

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila,
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.



# Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.L.gs 74/2000 modificato ai commi 1 e 1-ter.

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila,
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs.74/2000 è prevista la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Tale fattispecie di reato potrà condurre ad una responsabilità della società solamente nel caso in cui l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri



e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

# Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 5 del D.L.gs 74/2000 modificato ai commi 1 e 1-bis.

1.È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.Lgs.74/2000 è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Tale fattispecie di reato potrà condurre ad una responsabilità della società solamente nel caso in cui l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)



Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis.

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 2-bis, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

# Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs 74/2000 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.



## Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Si riporta il testo dell'art. 10-quater del D.Lgs.74/2000, così come modificato dal D.Lgs. 158/2015:

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tale fattispecie di reato potrà condurre ad una responsabilità della società solamente nel caso in cui l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

## Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs 74/2000)

Si riporta il testo dell'articolo 11 del D.L.gs 74/2000 e s.m.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni



ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

# Casi particolari di confisca (Art.12-ter aggiunto dall' art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.L.gs 74/2000.

- 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2,
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3,
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8,
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1,



e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

#### 2. LE AREE A RISCHIO

Le aree a rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquedecies del D.Lgs. 231/2001 coprono l'intera area amministrativa e contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda, le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale.

## 3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei dipendenti, e consulenti/partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
  che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o
  indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile,
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi,
- c. assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace. In particolare la Società ha adottato una procedura contabile con precise suddivisioni di responsabilità in materia contabile e fiscale, che prevede:
  - riconciliazione e review periodiche dei saldi di bilancio in capo alla funzione Finance:
  - o riconciliazioni bancarie mensili;
  - o azzeramento mensile dei conti di transito;
  - quadratura dei movimenti di magazzino con vendite e acquisti;
  - o analisi delle differenze inventariali;
  - o analisi ordini di acquisto annullati;
  - analisi crediti non incassati;
  - o controllo fornitori saldo dare e clienti saldo avere;



o controlli automatici da parte del sistema informatico (es. bolle di spedizione e fatturazione).

#### 4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio

di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale,
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale,
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi
  o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari
  od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.